

Italo Biorocchi

*Emilio Betti: il percorso intellettuale e il tema dell'interpretazione*

SOMMARIO: 1. Il nodo dell'interpretazione al tempo del giovane Betti – 2. Alla ricerca di come funziona l'ordine giuridico – 3. Nella maturità: momenti di elaborazione – 4. Verso la teoria ermeneutica generale

1. *Il nodo dell'interpretazione al tempo del giovane Betti*

Espresso con un'endiadi, il titolo di questo saggio ipotizza che il percorso intellettuale di Betti si sintetizzi in un interrogarsi, in una durevole ricerca metodologica e pratica sul tema dell'interpretazione o, se si preferisce, suggerisce che l'interpretazione sia il nucleo attorno a cui si dipanò la sua biografia intellettuale<sup>1</sup>. È certamente una semplificazione, tuttavia forse tollerabile se si dimostri la centralità che quel problema ha avuto sin dai primordi della più che cinquantennale opera del giurista marchigiano e fatta salva l'avvertenza, peraltro scontata, che si tratta di una costruzione storiografica, avanzata *ex post*: nel giovane Betti, nella fase in cui andava abbracciando gli studi della giurisprudenza e si faceva giurista, non vi era un orientamento precostituito e dobbiamo piuttosto pensare che nel trascorrere delle infinite ore dedicate allo studio le sue riflessioni fossero aperte e immerse nella vita che, non di rado drammaticamente, ferveva attorno a lui<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> È anche il punto di partenza da cui ha mosso per le sue ricerche G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, in «Quaderni fiorentini», VII (1978), pp. 197-198 nt. 123, p. 276 e *passim*.

<sup>2</sup> Negli innumerevoli studi dedicati al giurista marchigiano, Crifò riscontra nelle sue posizioni una coerenza pressoché inalterata e in sostanza una impermeabilità agli avvenimenti di cui fu partecipe. Così la militanza fascista sarebbe niente altro che il ricalco delle giovanili simpatie per il sindacalismo rivoluzionario (ivi, pp. 236 e 279-281); e il wilsonismo espresso nel tardo 1918, anziché essere l'innamoramento che colpì per una brevissima stagione il mondo intellettuale e i giuristi anche in Italia alla conclusione della terrificante guerra, asurge a cifra complessiva del pensiero bettiano (ivi, pp. 283-285). Ma se si deve riconoscere una base di coerenza nel pensiero di Betti, questo non implica che le vicende del suo tempo furono ininfluenti su di lui. Nel presente saggio ci si rifà alla tripartizione (elastica)

Dall'autobiografia apprendiamo che da subito Betti leggeva avidamente e di tutto, apparentemente in modo disordinato, ma più probabilmente secondo direttrici di interessi che andavano sviluppandosi mediante intrecci in via di continua autoalimentazione. E se è certo banale affermare che la lettura di per sé pone il problema dell'interpretazione – ognuno solitamente lo affronta in ottica pragmatica per le proprie esigenze – fu lo stesso professore marchigiano a proporre la questione in termini così semplici:

L'attività interpretativa ha origini e impulso da uno specifico interesse ad intendere, da un legame che unifica l'altrui manifestazione di pensiero – ancorché si tratti di una realtà di gran lunga passata – con un *interesse attuale della nostra vita presente* e fa vibrare nell'animo nostro di interpreti una corda che le risponde<sup>3</sup>.

Nella situazione del giurista in formazione la questione generale trovava una connotazione specifica, legata al mondo del diritto e a una personalità come quella bettiana, orientata (controcorrente) verso l'idealismo. Da un lato, infatti, il romanista Betti, rifiutato l'accostamento interpolazionistico che ai suoi tempi andava per la maggiore, si trovò a dover cercare un approccio diverso ai testi del *corpus* e dunque a porsi il problema del come leggerli e con quale finalità. Dall'altro, abbracciato molto presto il metodo sistematizzante e pratico, prese coscienza che nel processo dialettico tra ordinamento giuridico e realtà sociale tutto era mediato dall'interpretazione: quella del legislatore che doveva ascoltare la vita reale e però anche, se non i principi di giustizia, le coordinate fondamentali dell'assetto giuridico per poi formulare la legge; quella del giureconsulto pratico che doveva rendere effettive le norme; e infine quella del giurista di scuola che doveva interrogare la sua conoscenza storica e comparatistica ed elaborare categorie dogmatiche, interventi applicativi e misure innovative onde proporre (al legislatore e al magistrato) il loro uso nella vita quotidiana.

Non sembra azzardato affermare che le letture disparate svolte da Betti – molte di genere storico, filosofico e politico – mentre secondavano

---

delle fasi dell'esperienza intellettuale individuate da E. MURA, *Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria*, in E. BETTI, *Notazioni autobiografiche* (1953), a cura di E. Mura, Cedam, s.l. 2014, pp. IX-LXXVI.

<sup>3</sup> E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1971, p. 22.

l'originaria passione per le lettere, costituivano il suo modo di costruirsi come giurista e di sentirsi tale. Opere acquisite nella mente e poi spesso ripassate sulla spinta di più specifiche esigenze. È il caso di Vico, sicuramente letto sin da giovane e poi messo su un piedistallo nell'ultima maturità, del quale si riconosceva grandemente debitore per averne tratto il principio dell'inversione dell'iter genetico del testo da interpretare nell'iter ermeneutico e l'insegnamento a procedere attraverso le tipizzazioni<sup>4</sup>; e di Schleiermacher, la cui rilettura fu fondamentale per impostare la teoria generale dell'interpretazione; ma opere usate come fonti di pensiero da inserire nel proprio orizzonte, da combinare e utilizzare creativamente insieme a tante altre nella sua missione che fu quella, precocemente sentita, di maestro.

Possiamo infatti supporre che l'elaborazione dei canoni dell'ermeneutica nascesse in Betti dal suo concreto operare nel mondo del diritto<sup>5</sup>. Fu sentito dunque, come problema, nel suo formarsi come giurista, mentre correvano gli anni Dieci<sup>6</sup>: allorché, al di fuori di un modello fondato su una meccanica separazione dei poteri, la funzione dell'interpretazione non poteva essere considerata monopolio del giudice applicatore della legge, ma riguardava chiunque avesse a che fare con i testi del diritto, nella realtà assai più complicati di quanto l'archetipo liberale al tramonto avesse accreditato. Certo si proponevano nuovi ed assillanti problemi: come tener conto delle forme in cui la norma si presentava (attraverso assiomi generali e astratti o mediante un'impostazione casistica, secondo quanto emer-

<sup>4</sup> E. BETTI, *I Principi di Scienza nuova di G.B. Vico e la teoria dell'interpretazione storica* (1957), ora in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica. Saggi scelti*, a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1991, pp. 459-485; cfr. D. PICCINI, *Dalla Scienza nuova all'ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella teoria dell'interpretazione di Emilio Betti*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2007. Sulla inversione dell'itinerario genetico in quello ermeneutico E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici* (cit. nt. 3), p. 11; come si sa, era procedimento centrale nella teoria bettiana e venne ribadito, con richiamo a Vico, ancora in ID., *Dovere giuridico (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, 1965, p. 53.

<sup>5</sup> Lo ha rimarcato G. CRIFÒ, [Intervento], in *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, ESI, Napoli 2001, p. 440.

<sup>6</sup> Storicisticamente Betti faceva risalire il processo di formazione del proprio indirizzo interpretativo alla fase iniziale della sua esperienza: E. BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano* (1931), ora in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit. nt. 4, p. 152. Un segno eloquente della consapevolezza a proposito della funzione conoscitiva della classificazione in materia giuridica, già assimilabile a quell'inquadramento dogmatico che diverrà parte essenziale dell'epistemologia bettiana, si coglie nella lettera del giovane giurista a Croce, 30 dicembre 1916: è puntualmente rilevato da C. NITSCH, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento*, Giuffrè, Milano 2012, p. 165 (che riporta anche la lettera: specificamente, pp. 309-310).

geva dall'analisi comparatistica, storica e contemporanea); o come reagire di fronte al ruolo in mutamento della legge (processo di funzionalizzazione ai crescenti compiti amministrativi) in collegamento, del resto, con un protagonismo sempre più accentuato dell'esecutivo anche nel settore legislativo (leggi delega, decreti leggi); o ancora quale spazio riconoscere a quella *interpretatio prudentium* che da qualche decennio gli orientamenti pandettistici avevano rilanciato anche in Italia. E non c'erano forse segni tangibili che andassero affiorando nella società civile nuove aggregazioni con l'aspirazione ad essere centri di produzione giuridica, come le nascenti dottrine istituzionaliste riconoscevano?<sup>7</sup>

Sono problemi che siamo abituati a ritenere appannaggio del filosofo del diritto, del pubblicista, del civilista, assai meno del romanista o dello storico. Ma – a prescindere dalla cattiva stampa di cui godeva la giusfilosofia del tempo, che giusto allora cominciava a riservare attenzione alla questione ermeneutica<sup>8</sup> – proiettati in quegli anni tali problemi erano materia del giurista *tout court* sia perché lo investivano direttamente nella sua collocazione, sia perché egli veniva normalmente da una formazione storicista derivante dall'onda lunga savignyana. Essi confluivano in fondo sul nodo del rapporto tra diritto e società, intesi entrambi come termini complessi (il diritto era ben lungi dal poter essere ridotto alla legge; la società non era certo la somma di individui/atomì), dinamici e interrelati. Non veniva meno l'idea salvifica che convenisse far affidamento sul diritto positivo, ma si lavorava sulla condizione di 'positività', per renderla salda, viva ed evolutiva, e dunque basata sulla tradizione e però continuamente arricchita dai fermenti che provenivano dal sociale. «I codici non bastano» aveva dichiarato Serafini nella prolusione romana, e in effetti nel breve volgere di pochi decenni una simile parola d'ordine era penetrata profondamente nella cultura sulla spinta di una romanistica a lungo trainante nella sua vastissima gamma di interessi

<sup>7</sup> È il contesto in cui, quasi negli stessi anni, matura la strategia ermeneutica di Géný: P. COSTA, *L'interpretazione della legge: François Géný e la cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, in «Quaderni fiorentini», XX (1991), p. 385 e *passim*.

<sup>8</sup> Ivi, pp. 407 e 414; il che non toglie che agli inizi del secolo si registrassero posizioni interessanti in tema di fonti del diritto e interpretazione come nelle opere di Vadalà Papale e di Miceli (ivi, pp. 403-406). Quanto alla scarsa considerazione di cui godeva la giusfilosofia, si può ricordare il pensiero di Bonfante (v. A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. 276-277); addirittura sprezzante il giovane Betti nel 1916 (cfr. G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, cit. nt. 1, p. 290) e sostanzialmente ancora nel 1930 (lettera a Croce, 18 luglio 1930, edita in C. NITSCH, *Il giudice e la legge*, cit. nt. 6, p. 316).

scientifici e prove didattiche<sup>9</sup>. Si schiudeva un orizzonte problematico e si prospettava il modello del giurista legislatore, nelle due versioni principali, l'una esemplificata dalla figura (peraltro tanto pervasiva quanto irripetibile) di Scialoja (accademico e caposcuola, grande avvocato, politico, organizzatore culturale); l'altra orientata a un giurista più specializzato e però parte di un ceto che complessivamente intendeva farsi portavoce di segmenti vitali della società civile.

In effetti Betti nasceva in quel contesto, ma da subito apparve una personalità a sé<sup>10</sup>. Se è vero che ben presto sembra accantonare uno dei filoni di ricerca coltivati in vista delle due lauree e negli anni immediatamente successivi – quello riguardante diverse magistrature nella fase finale della repubblica<sup>11</sup> –, per concentrarsi sugli studi privatistici e metodologici, in realtà egli crebbe con l'idea che le specializzazioni imperanti nell'ambito giuridico immiserissero il sapere, la coscienza di sé nel mondo reale, mentre si aveva invece bisogno di chiavi di lettura, di aperture e di immedesimazioni pratiche<sup>12</sup>. Mentalmente fuori dalle scuole e dalla politica parlamentare, convintissimo che il diritto fosse un aspetto della cultura, fu portato a non sopravvalutare il ruolo della legge, nemmeno come strumento di certezza, e a guardare piuttosto all'interpretazione, strumento sociale per eccellenza poiché imprescindibile per intendere nella vita quotidiana le forme espressive del pensiero. Da tale convinzione dovette precocemente intuire che la questione ermeneutica aveva portata generale – riguardava ad esempio le traduzioni tutte, che non erano affare tecnico di ritrovamento di parole, ma richiedevano una responsabilità speciale per

---

<sup>9</sup> A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta*, cit. nt. 8, spec. p. 278 ss.; M. TALAMANCA, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in «Index», XXIII (1995), pp. 164-180 (per la generazione dei 'fondatori' a partire da Serafini); E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. Birocchi, M. Brutti, Giappichelli, Torino 2016, pp. 3-43.

<sup>10</sup> Parla di un pensiero prismatico, «che sfugge a qualunque tentativo di catalogazione», F. RICCI, *Parola, verità, diritto. Sulla teoria dell'interpretazione di Emilio Betti*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2006, pp. 5 e 8.

<sup>11</sup> L. FANIZZA, *Emilio Betti. Continuità e imperium nella storia costituzionale romana*, Le Lettere, Firenze 2007, pp. 10-11. La svolta avvenne poco oltre la metà degli anni Dieci, dopo i due rovesci concorsuali di Perugia e Camerino.

<sup>12</sup> Sulla avversione di Betti per le specializzazioni v. G. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, cit. nt. 1, pp. 202-203, 236 e *passim*; senza contraddizione riteneva però che il romanista dovesse essere provvisto degli strumenti propri della disciplina. Assai eloquente sulle aperture intellettuali (e utilissima per conoscere ulteriormente i libri acquistati e le letture che andava conducendo) la lettera ai genitori del 3 marzo 1914 (ivi, pp. 232-233).

rendere il discorso dell'autore<sup>13</sup> – e che l'ambito giuridico vi rientrava solo come un suo terreno specifico. Nelle note che seguono il discorso riguarderà tale ambito che occupa per intero le fasi della formazione e della maturità bettiane. Si parlerà dunque di come per Betti l'interpretazione fosse un processo di scoperta delle vie attraverso cui un ordine giuridico si attua, funziona, si dinamizza, in relazione alla vita concepita come espressione di lotta tra interessi e però bisognosa di svolgimento organizzato<sup>14</sup>. Per afferrare queste vie il giurista si metteva in gioco, si sentiva protagonista e responsabile, non nascondendo i propri valori: perciò il suo percorso intellettuale fu strettamente intrecciato con la teoria ermeneutica.

## 2. *Alla ricerca di come funziona l'ordine giuridico*

Si potrebbe pensare che nella lotta contro la specializzazione Betti si fosse creato un feticcio inutile, posto che al tempo della sua formazione il panorama accademico era popolato e dominato da Scialoja e Bonfante, Filomusi Guelfi e Brugi, Alfredo Rocco e il proprio maestro Segrè, Mortara e Carnelutti, tutti giuristi senza aggettivi perché a spettro totale; ma Betti guardava al sistema educativo nella sua linea di tendenza, al giurista medio, in corrispondenza del suo interesse non per l'individuo-atomo bensì per le tipizzazioni<sup>15</sup>. E i segni erano inequivocabili, con l'emergere di riviste di settore, scuole disciplinari e addirittura di diversi capiscuola all'interno di ciascuna materia. La lotta per l'unitarietà del fenomeno giuridico e contro lo specialismo e la frammentazione sboccherà in una autentica invettiva nel 1939 (se ne parlerà più avanti). Ma intanto conviene abbandonare gli schemi perché il modo di sentire di Betti e il suo abito

---

<sup>13</sup> È specifico E. BETTI, *Per una traduzione italiana della fenomenologia e della logica di Hegel* (1941-1942), ora in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit. nt. 4, pp. 237-260; sul tema delle traduzioni nell'opera bettiana cfr. V. FROSINI, *Traduzione e interpretazione dei testi giuridici nel pensiero di Emilio Betti*, in *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, a cura di V. Frosini, F. Riccobono, Giuffrè, Milano 1994, pp. 67-85.

<sup>14</sup> «Il diritto, prima che norme, è struttura e organizzazione della società in cui si svolge, è insomma ordine e concatenazione produttiva» (E. BETTI, *Forma e sostanza della «interpretatio prudentium»* [1951], in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit. nt. 4, p. 389).

<sup>15</sup> Sulla centralità delle tipizzazioni, connesse strettamente con la dogmatica, basti citare E. BETTI, *La tipicità dei negozi giuridici romani e la cosiddetta atipicità del diritto odierno* (1944 in versione orig. tedesca, 1966 in traduzione italiana) e ID., *La dogmatica moderna nella storiografia del diritto e della cultura* (1962), entrambi in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit. nt. 4, spec. pp. 337-340 e 495-496.

erano specifici e controcorrente<sup>16</sup>.

L'autobiografia è rivelatrice<sup>17</sup>. Sin da quando cominciò a effettuare le prime scelte scolastiche e a impostare le letture Betti appare sensibilissimo e del tutto addentro all'ambiente culturale del suo tempo, ma con spirito costantemente critico e anticonformista e con una coerenza e caparbia, che ne facevano un isolato nel modo in cui affrontava i suoi compiti, sempre da 'outsider' al di fuori di ogni scuola o accademia<sup>18</sup>. Da qui il duplice aspetto, di cui si è discusso nella storiografia, di un Betti autorevole e però marginale nella romanistica, punto di riferimento nelle discussioni e tuttavia eccentrico e sostanzialmente appartato<sup>19</sup>. Di certo sono numerosi i passi dell'autobiografia e degli altri testi in cui parlava di se stesso (le relazioni delle sue missioni all'estero, per esempio), nei quali riscontrava isolamento e disinteresse per il suo operato da parte dell'ambiente che lo circondava. Emerge a più riprese una inquietudine che non lo faceva star bene nei luoghi in cui si trovava e perciò presto cercava un altrove (vale per le tappe di insegnamento a Firenze e a Milano, per la prima residenza a Roma e anche all'estero, ove magari incontrava colleghi garbati, ma quasi sempre condizioni non favorevoli di lavoro o ascoltatori deludenti). Ma Betti non pare voler esprimere un lamento per la propria solitudine, bensì

<sup>16</sup> Betti aveva persino un suo modo di fare le citazioni, con abbreviazione dei titoli, talvolta con semplici allusioni e con una forte selezione; ma aveva ragione Crifò nel dire che proprio l'indirizzo controcorrente di Betti può servire a misurare la scienza giuridica italiana della prima metà del Novecento (CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, cit. nt. 1, p. 179 nt. 60).

<sup>17</sup> E. BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 2. Non credo sia un puro «esame di coscienza» (ivi, prefazione), come dice Betti e come tende ad accreditare G. CRIFÒ, *Sulla genesi della teoria generale della interpretazione (un diario e altri inediti)*, in *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, cit. nt. 13, p. 49 nt. 19. È piuttosto, alla Betti, una rappresentazione espressiva di sé in due momenti particolari (1944 e 1952), che dobbiamo a nostra volta interpretare.

<sup>18</sup> BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 2, p. 51 (e, per la rivendicazione della coerenza, p. 53: una coerenza che era spesso ripetitività, come rileva A. SCHIAVONE, «Il nome» e «la cosa». *Appunti sulla romanistica di Emilio Betti*, in «Quaderni fiorentini», VII [1978], pp. 293 e 296). Quanto alla caparbia si potrebbero citare infiniti episodi: la lettera a Brugi nel 1915 per l'operato della commissione del concorso perugino (ora in MURA, *Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria*, cit. nt. 2, pp. LXVII-LXIX), la protesta inoltrata al ministro Bottai per l'ingiustificata esclusione dalle commissioni concorsuali di diritto romano (ivi, pp. LXXI-LXXII), le puntualissime e ripetute risposte critiche ai sostenitori del progetto italo-francese sulle obbligazioni (in proposito M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti. Due visioni del diritto civile*, Giappichelli, Torino 2013, p. 131, riconosce «la tenace insistenza di Betti»).

<sup>19</sup> I due aspetti non sembrano peraltro in contraddizione: v. P. COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, in «Quaderni fiorentini», VII (1978), p. 350 e *passim* e SCHIAVONE, *Un'identità perduta*, cit. nt. 8, p. 299.



un bisogno di fondo che travalicava il suo essere. Riguardava la domanda di come l'individuo poteva rapportarsi al mondo circostante, ovviamente sotto la visuale del diritto. Così egli andò intraprendendo una ricerca che innanzi tutto implicava il dovere di conoscenza e di comprensione di questo mondo e del suo ordine; e nella sua ottica tale dovere aveva una finalità pratica, per l'azione. Vediamo di addentrarci nel suo percorso.

Quando Betti si andava formando come studioso e giurista erano appena stati pubblicati due libri, rispettivamente di Degni sull'interpretazione delle leggi e di Donati sulle lacune del diritto, che ebbero una grande risonanza<sup>20</sup>. Esponenti di una giovane dottrina che ormai guardava ai grandi temi dibattuti in Europa, i due autori appaiono come punti di riferimento di una galassia che per tutti gli anni Dieci acquistò espansione: vennero letti e sviscerati, talvolta congiuntamente<sup>21</sup>, più spesso per le rispettive tesi, non certo solo in seno alle discipline di provenienza, rispettivamente la giusprivatistica e la giuspubblicistica. Se ne occupavano gli storici<sup>22</sup>, e anche una leva di giovani filosofi, che sembravano ora prendere interesse per i problemi teorici del sistema giuridico<sup>23</sup>. Partecipò vivacemente alla discussione, con saggi variamente rivolti ai molti aspetti del tema affrontato, l'onnivalente Brugi<sup>24</sup>. Poiché il problema dell'interpretazione era legato alla concezione dell'ordinamento giuridico e della sua evoluzione, gli interventi si intrecciavano con quelli occasionati dalle rassegne per il cinquantenario dell'Unità, che vanno viste non tanto come espressione di premura storica, quanto come riflessione sui compiti del-

---

<sup>20</sup> F. DEGNI, *L'interpretazione della legge*, Jovene, Napoli 1909 e D. DONATI, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Società Editrice Libreria, Milano 1910.

<sup>21</sup> Giovanni ROTONDI recensì congiuntamente i due volumi nella «Rivista di diritto civile», II (1910), pp. 891-898.

<sup>22</sup> A. SOLMI, *Sulle lacune dell'ordinamento giuridico*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», VIII (1910), pt. I, pp. 487-494.

<sup>23</sup> Si tratta di una leva di giuristi, alcuni allora giovanissimi, che dai primi anni Dieci (allorché nessuno di loro era in cattedra) partecipò alle discussioni sulle fonti del diritto, le lacune, il ruolo dell'interpretazione: Giovanni Brunetti, allievo di Gabba, che allora gravitava prevalentemente nella materia filosofica prima di passare al civile, Cesarini Sforza che salirà in cattedra solo nel 1930, Eugenio Di Carlo, libero docente dal 1914 e Giuseppe Maggiore, l'allievo di Giovanni Gentile che, senza aver ancora conseguito la libera docenza, si distinse per il suo *L'interpretazione delle leggi come atto creativo*, Tip. Ergon, Palermo, 1914.

<sup>24</sup> Nel giro di quel decennio Biagio Brugi si occupò dell'interpretazione autentica, dell' analogia e del giudice legislatore, dell'interpretazione storica delle leggi, del rapporto tra giurisprudenza e codici.



l'oggi<sup>25</sup>. Insomma, una ricerca incrociata sull'ordinamento, la legislazione e la funzione dell'interprete, che l'innovazione tecnologica, le trasformazioni sociali e gli sconvolgimenti della grande guerra rendevano impellente. E poco oltre, nei primi anni Venti, le discussioni vennero rilanciate sul tema dei principi generali del diritto, a denotare il bisogno di sistema e però di apertura, in un caleidoscopio di posizioni<sup>26</sup>.

Inizialmente Betti non partecipò al dibattito ma ne fu certamente un attento spettatore. Andava tra l'altro di moda un testo di Zitelmann sull'educazione del giurista (1909), anche tradotto in italiano da Ghiron<sup>27</sup>, che proponeva di alternare nel curriculum studentesco lo studio istituzionale e le esercitazioni, con un avvicendamento che stimolasse il nutrimento reciproco di teoria e prassi. Era un'istanza su cui in quel lasso di tempo insisteva anche il padre della scuola giuridica italiana, Vittorio Scialoja, pur nel diverso sistema educativo delle Facoltà di diritto in Italia<sup>28</sup>. Ma soprattutto il grande professore tedesco delineava il ritratto del maestro che doveva essere investito della missione di attuare la riforma: un giurista completo, ricco di cognizioni teoriche ed esperto della pratica, capace di raccordare i vari rami della scienza giuridica come pure di collegare la scienza del diritto con gli altri ambiti del sapere<sup>29</sup>.

Zitelmann era certo uno degli autori più letti, anzi una guida fidata per Betti che poco dopo la sua morte (avvenuta nel 1923) gli dedicò due

<sup>25</sup> È il caso di A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», IX (1911), pt. I, pp. 285-304 e V. SCIALOJA, *Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano*, in «Rassegna contemporanea», IV (1911), n. 10, pp. 3-23.

<sup>26</sup> La discussione coinvolse maestri affermati e giovani o giovanissimi studiosi come Del Vecchio, Asquini, Ascarelli ed Ascoli. Un panorama puntuale della letteratura per il periodo che va dall'opera di Degni alla prolusione milanese di Betti offre COSTA, *L'interpretazione della legge*, cit. nt. 7, pp. 414-452; cfr. anche A. SCIUMÈ, *I principi generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Giappichelli, Torino 2002, p. 212 ss.

<sup>27</sup> E. ZITELMANN, *L'educazione del giurista*, traduzione con note di M. Ghiron, in «Rivista di diritto civile», IV (1912), pp. 289-324. Ne accenna E. FUSAR POLI, «Una parte così viva e così importante del diritto: agli albori dell'insegnamento del diritto industriale nell'Università italiana», in «Rivista di storia del diritto italiano», XCI (2018), p. 207 nt. 93.

<sup>28</sup> V. SCIALOJA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», IX (1911), pt. I, pp. 941-948.

<sup>29</sup> «Solo chi domina completamente tutto l'ambito della scienza, chi è ricco al massimo grado di cognizioni teoriche, e di una lucida intelligenza di una pratica viva, può con discernimento scegliere quella parte che deve esporre al principiante, può avere il colpo d'occhio sicuro. Si richiegono (*sic*) perciò virtù speciali, vastità di orizzonte, dono di comunicativa» (ZITELMANN, *L'educazione del giurista*, cit. nt. 27, p. 314).

approfonditi saggi, nel primo dei quali riprendeva in esame il dibattito sull'interpretazione e le 'lacune' del diritto e metteva in stretta relazione il nesso tra la funzione del giurista e la didattica<sup>30</sup>. Quanto al primo punto il giovane professore marchigiano recuperava l'indirizzo pratico del pandettista tedesco, che vedeva nella legge una cornice normativa entro la quale il giurista era chiamato a operare per riempire con una attività interpretatrice/integrativa gli spazi sempre nuovi e imprevedibili continuamente aperti dalle relazioni intersoggettive; essa doveva essere rispettosa dei principi dell'ordinamento, ma nel contempo «idonea a servire per la vita reale»<sup>31</sup>.

Il secondo punto non era di minor interesse per Betti, che da subito aveva dedicato un impegno notevole alla didattica, da lui considerata una delle forme di esercizio dell'arte del diritto. Impadronendosi di un insegnamento di Zitelmann egli affermava che «al giurista completo occorre saper poco, ma saper di tutto» e specificamente nel campo giuridico «deve aver attitudine a tutto»<sup>32</sup>; erano parole d'ordine che applicavano ai compiti della formazione l'ideale del giurista capace di risalire ai principi, dominare le questioni particolari, offrire una soluzione per ogni caso. Perciò l'educazione doveva ispirarsi al criterio *not information, but formation of mind*<sup>33</sup>. Sin da allora l'idea era chiarissima: «la giurisprudenza è un'arte difficile quanta altra mai, e veramente sociale, da esercitare nella vita e per la vita, fuori di formule fisse ed anguste, ma entro la cornice delle leggi»<sup>34</sup>: e il

<sup>30</sup> BETTI, *Metodica e didattica del diritto*, in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit. nt. 4, p. 57, riteneva che Zitelmann fosse «il più grande fra i giuristi tedeschi dell'epoca seguita alla morte di Jhering e Windscheid». Non era un giudizio d'occasione: in un'opera del suo tardo insegnamento qualificherà il giurista tedesco come suo maestro: ID., *Problematica del diritto internazionale*, Giuffrè, Milano 1956, p. V.

<sup>31</sup> BETTI, *Metodica e didattica del diritto*, cit. nt. 30, p. 14. Il giurista si appoggiava a Bonfante che in un saggio del 1911 apparentemente minore aveva ripreso il tema del rapporto tra teoria e prassi (contemporaneamente sollevato dal suo maestro Scialoja), coniugandolo in relazione all'interpretazione: poiché il ricorso all'analogia non sempre offriva una soluzione al caso concreto, il professore pavese ammetteva una interpretazione tratta dall'organismo del diritto, con un'indagine che rinvenisse e applicasse le *funzioni*, cioè i bisogni sottostanti agli istituti giuridici (P. BONFANTE, *Criterio fondamentale dei rapporti di vicinanza*, in «Rivista di diritto civile», III [1911], pp. 518-519).

<sup>32</sup> BETTI, *Metodica e didattica del diritto*, cit. nt. 30, p. 52.

<sup>33</sup> Ivi, pp. 52 e 57; e E. BETTI, *Istituzioni di diritto romano* (1942), prefazione, ora in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit. nt. 4, pp. 217-218.

<sup>34</sup> BETTI, *Metodica e didattica del diritto*, cit. nt. 30, p. 57. Il giurista marchigiano seguiva sempre il suo percorso e citava solo quel che rilevava per il filo del discorso. Nell'articolo su Zitelmann infatti muoveva dal libro di Donati (spec. p. 22 ss.). È forse un po' ingeneroso G.

giurista marchigiano delineava una catena circolare nella quale collocava il sistema giuridico vigente, la giurisprudenza e il mondo reale, che coincideva con l'attività dei destinatari delle norme; il maestro era un perno di quella catena, capace di entrare umilmente nello spirito della legislazione e di trasmettere questo spirito agli allievi, immaginati in una sorta di comunione spirituale con l'insegnante<sup>35</sup>, umili a loro volta e dotati di intelletto critico<sup>36</sup>.

### 3. Nella maturità: momenti di elaborazione

La formazione di Betti, tra gli anni Dieci e i primi anni Venti, fu periodo di accumulazione, di ricerca di chiavi di comprensione, di esperienze vive in vari Atenei, nell'insegnamento di diverse materie, nel cimento della pratica forense: visse allora la crisi irreversibile e la morte del modello liberale, contro cui combatterà tutta la vita, e gli sembrò che l'emergere di aggregazioni e gruppi sociali ed economici minacciasse pericolosamente l'ordine. Come tanti, ebbe un lampo di simpatia per il wilsonismo, destinato però a svanire immediatamente<sup>37</sup>. Il suo orizzonte fu, da subito, europeo e in questo orizzonte privilegiava le direttrici della romanità e del cristianesimo nella loro recezione da parte della cultura romantico-comunitaria e delle sistemazioni pandettistiche. Ma erano letti con molta curiosità (e magari rifiutati) anche gli autori delle correnti recenti (la

---

MARINO, *Diritto principis giurisprudenza. Percorsi nella cultura giuridica italiana tra Otto e Novecento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1990, p. 191, per il quale Betti avrebbe fatto torto a certi contributi apparsi prima degli anni Venti e passati sotto silenzio.

<sup>35</sup> Così BETTI nella prefazione alle *Istituzioni di diritto romano*, cit. nt. 33, p. 218.

<sup>36</sup> Il giurista parlava di dedizione di sé, di abnegazione come disposizione all'intendere (ad esempio, BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 4, p. 24); cfr. G. BENEDETTI, *Eticità dell'atto ermeneutico. Una testimonianza sulla teoria di Emilio Betti*, in *Emilio Betti e l'interpretazione*, a cura di V. Rizzo, ESI, Napoli 1991, pp. 129-131.

<sup>37</sup> Tra gli altri V. SCIALOJA, *Per la vittoria d'Italia, per il trionfo del diritto* (1° dicembre 1918), ora in ID., *Scritti e discorsi politici*, VI, Anonima romana editoriale, Roma 1936, pp. 48-49, F. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato* (1918), ora in ID., *Studi giuridici*, Giuffrè, Milano 1960, II, p. 362 e, a modo suo, addirittura Panunzio (cfr. S. NISTRI DE ANGELIS, *Sergio Panunzio. Quarant'anni di sindacalismo*, Centro editoriale toscano, Firenze 1990, pp. 155-156). Per le posizioni di Betti, espresse nel dicembre 1918, si rinvia a M. BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di I. Birocchi, L. Loschiavo, Rona Tre-Press, Roma 2015, pp. 83-84; l'immediato contrattacco del partito nazionalista e il profondo malcontento successivo agli accordi di Versailles oscurarono del tutto la prospettiva wilsoniana.

giurisprudenza degli interessi, il diritto libero, il diritto dell'economia, fino a Kelsen), espressioni di una cultura europea che in fin dei conti sostanziava la civiltà odierna concepita come un organismo vivente. Betti non parlava di civiltà occidentale, bensì europea; e infatti sempre più la 'auspicata solidarietà' degli spiriti si andò delineando in lotta contro 'l'americanismo e il fariseismo' anglosassone<sup>38</sup>.

Dato questo orizzonte si comprende come egli criticasse la visione di un diritto romano in chiave nazionale, che allontanava dall'Europa e non faceva intendere l'unità spirituale che doveva guidare la cultura e l'interpretazione. Non meno forte era l'avversione per la tendenza tedesca a insegnare un indistinto magma come quello della *Antike Rechtsgeschichte*<sup>39</sup>. E quanto al filone di studi storico-eruditi, esso veniva fermamente censurato, come espressione di particolarismo e quale orientamento che distoglieva dall'attualità<sup>40</sup>. Da questo punto di vista il giurista camerte era un degno figlio di Scialoja (specialmente nella versione novecentesca): il diritto era arte pratica ed il giurista era tale se muoveva dal presente ed era capace di destreggiarsi nelle sue varie articolazioni operative.

Non stupisce che per il romanista Betti il problema nodale fosse quello di riconsiderare la posizione del soggetto nell'aggregato sociale, ovvero riesaminare le nuove intersezioni tra sfera privata e pubblica. Non si trattava solo di accettare la mobilità dei confini tra i due ambiti, secondo una visione piattamente storicista, bensì di studiare le modalità in cui il pubblico era penetrato nel privato e, viceversa, il privato tendeva a farsi pubblico (come particolarmente emergeva nell'esperienza degli enti economici). Il problema era stato notoriamente accelerato dalla guerra e il solito Scialoja lo aveva sintetizzato nella duplice valenza politico-giuridica prospettando sostanzialmente la ricetta antica di un liberalismo rinnovato per risolverlo<sup>41</sup>.

Dal canto suo, ormai entrato nella propria maturità, Betti si ritroverà nell'ordine del fascismo, sentendosene parte, 'gregario' rispetto al tutto. Ma espresse le sue simpatie restando un intellettuale: un intellettuale che

<sup>38</sup> Ad esempio, BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, cit. nt. 33, pp. 234-235.

<sup>39</sup> E. BETTI, *La crisi odierna della scienza romanistica in Germania*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXVII (1939), pt. I, pp. 121-124; ID., *Istituzioni di diritto romano*, cit. nt. 33, pp. 232-233.

<sup>40</sup> Il giurista ne riconosceva l'utilità solo in funzione strumentale, per la ricostruzione dogmatica dei concetti e dei principi (E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna* (1928), in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit. nt. 4, pp. 128-130).

<sup>41</sup> V. SCIALOJA, *I problemi dello Stato italiano dopo la guerra*, Zanichelli, Bologna 1918.

aveva alta coscienza di sé, che credeva nella funzione dell'educazione del giurista<sup>42</sup>. Perciò, pur fedelissimo al regime, verrà per così dire tenuto al guinzaglio. Era ormai una figura in vista – l'impegno fortemente critico verso l'impianto del progetto sulle obbligazioni italo-francese dovette contribuire molto a farne circolare il nome fuori dalla cerchia dei romanisti – come risulta dall'osservazione di Jemolo in una lettera a Falco (1931) («leggo un po' dappertutto manifestazione della grande simpatia che il vostro Betti riscuote»)<sup>43</sup>. E tuttavia per lo più rimase personaggio scomodo nella sua radicalità critica.

Di questo periodo della maturità seleziono cinque momenti, tra loro eterogenei, che mi paiono significativi per il nesso con l'interpretazione. Le domande implicate concernono la figura di chi fosse abilitato a interpretare e in che condizioni (il giurista nelle varie sue declinazioni, il legislatore), la fase in cui si svolgeva l'operazione ermeneutica (*de iure condito* o *de iure condendo*) e gli strumenti ritenuti necessari.

a) *La prolusione milanese*. Lungamente preparato dal giurista camerte e probabilmente anche il più commentato dalla storiografia, l'intervento apre e contrassegna il successivo ventennio trascorso sulla cattedra milanese, così come la prolusione romana del 1948 caratterizzerà l'ultimo ventennio dell'attività bettiana. È anche un testo militante, propriamente rivelatore di quella coscienza di soldato-intellettuale nella duplice missione di educatore di giovani e di sostenitore dell'ordine politico istituito dal fascismo, che ritornerà spesso negli scritti della maturità<sup>44</sup>.

Sin dall'esordio il discorso inaugurale milanese proponeva il suggestivo accostamento tra interpretazione del diritto e dell'opera d'arte<sup>45</sup> e, riconoscendo non solo la storicità dell'oggetto da studiare ma anche quella del soggetto<sup>46</sup>, stabiliva un legame strettissimo tra dogmatica e interpretazione. Secondo Betti questa si poteva attuare correttamente ai fini pratici, solo col possesso delle categorie dogmatiche del presente, che ci guidano nel rivolgerci al passato<sup>47</sup>. I dogmi per Betti non sono affatto im-

<sup>42</sup> Sul punto ci si soffermerà oltre, in questo stesso paragrafo.

<sup>43</sup> A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, a cura di M. Vismara Missiroli, II, Giuffrè, Milano 2009, p. 208.

<sup>44</sup> V. *infra*.

<sup>45</sup> BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 40, pp. 60-61.

<sup>46</sup> È un passo spesso citato: ivi, p. 81 e di nuovo BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 6, p. 140.

<sup>47</sup> BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 40, p. 70 e *passim*.

mutabili nel tempo<sup>48</sup> – aveva ben ragione di rimarcarlo contro i critici<sup>49</sup> – e sono, nella visione storicistica (non a caso allora elogiata da Croce), un portato della tradizione in cui confluiscono ideologie, mentalità e senso comune, che precipitano comunque nelle categorie dogmatiche (a loro volta «frutto di un lavoro imponente di generazioni, in gran parte anonimo, di una tradizione, cioè, più che millenaria, che ha le sue radici nello studio del diritto romano»<sup>50</sup>) come chiave interpretativa. Il testo normativo era niente altro che una cornice – il termine era quello di Zitelmann – che doveva essere intesa e anche riempita attraverso l'uso delle categorie dogmatiche con una integrazione «ispirata essenzialmente a giudizi di valore»<sup>51</sup>. Il giurista era attentissimo ad ammonire che l'interprete non dovesse sovrapporsi all'oggetto<sup>52</sup>, a sottolineare il rispetto della visione organicista imperniata in un *continuum* che arrivava fino al presente e che solo il presente era in grado di spiegare<sup>53</sup>. Era convinzione di Betti che «ogni nuova esperienza di vita si assimila alle precedenti e s'integra quale autoctisi in una vivente totalità che ha in se stessa la sua legge d'autonomia»<sup>54</sup>. Ne discendeva come corollario necessario che alla giurisprudenza era riservato un posto centrale e autonomo quale mediatrice tra la tradizione e le istanze di rinnovamento<sup>55</sup>.

Conviene notare che rispetto alle circolanti posizioni sul 'metodo' presso la romanistica (Bonfante, de Francisci) e gli storici del diritto italiano (Solmi, Besta) – tema peraltro non troppo frequentato *ex professo* – quella di Betti si distingueva nettamente per il rifiuto dello storicismo positivistico mentre salvava i profili organicistici (alla Bonfante) e certe ten-

<sup>48</sup> Ivi, pp. 71-72 e 78-79.

<sup>49</sup> Pagine durissime scrisse contro le 'pseudoconfutazioni' di Biondi in BETTI, *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, cit. nt. 6, p. 137 ss. e ID., *L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione (Contributo alla teoria della delegazione a dare)* (1933), ora in ID., *Diritto Metodo Ermenentica*, cit. nt. 4, p. 198 ss. nt. 1.

<sup>50</sup> BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 40, p. 74. È un concetto che si ritrova spesso nelle pagine della *Teoria generale della interpretazione* e altrove.

<sup>51</sup> BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 40, p. 87.

<sup>52</sup> Ivi, p. 90.

<sup>53</sup> Sul plesso organicismo/attualità v. BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, cit. nt. 33, p. 225, con largo omaggio all'opera di Bonfante e con un richiamo in parallelo all'opera d'arte.

<sup>54</sup> BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 4, p. 45. È un concetto già presente in un frammento del 1916, pubblicato da CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, cit. nt. 1, p. 289 e ricorre altrove (cfr. BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, cit. nt. 37, p. 98).

<sup>55</sup> COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, cit. nt. 19, p. 371.



denze sociologiche (alla de Francisci). La geniale proposta bettiana si sforzava di stringere concettualmente i due poli della costruzione (la dogmatica era intesa storicamente e, viceversa, la storia poteva essere interpretata solo attraverso la dogmatica) e tuttavia i critici scomposero i due termini, che vennero perciò attaccati separatamente: la dogmatica appariva troppo appiattita sulla tradizione e la giurisprudenza, sicché alla nuova generazione legata all'ideologia del regime (i Volpicelli, gli Spirito e lo stesso de Francisci col 'manifesto' rivolto ai giuristi nel congresso per il decennale della marcia su Roma) e alla retorica 'dell'uomo nuovo' essa sembrò vecchia nell'impianto e conservatrice<sup>56</sup>. Del tutto sensibile a quell'ideologia, Betti operò successivamente per chiarire la compatibilità della sua teorizzazione, lavorando in particolare sui principi generali dell'ordinamento<sup>57</sup>. Quanto all'altro polo, la dimensione della storicità, pur vivissima nel sentire del giurista marchigiano, alla resa finale essa risultava debole perché assorbita in un processo che guardava all'ordine dell'oggi, rispetto al quale svolgeva una finalità strumentale<sup>58</sup>. Effettivamente nella teorizzazione bettiana era aperta la strada perché l'efficacia della categoria dogmatica trascendesse il presente e acquistasse una valenza metastorica<sup>59</sup>; e i profili individuali e volitivi, che pure non mancavano, entravano in considerazione riduttivamente, ora imbrigliati nelle categorie tipologiche, ora sottordinati funzionalmente alla 'causa'. I feroci attacchi che presto Betti rivolgerà alla 'concezione atomistica' di Croce (e di Gorla) segnalavano vistosamente questo esito<sup>60</sup>. Dal canto suo anche Capograssi non tardò a esprimere la sua critica al deficit di storia contenuto nella prospettazione del professore marchigiano. In una pagina puntualissima ed equilibrata, il

<sup>56</sup> Per una panoramica, *ivi*, pp. 353-374.

<sup>57</sup> *V. infra*.

<sup>58</sup> Di recente BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, cit. nt. 37, pp. 93-94; cfr. SCHIAVONE, *«Il nome» e «la cosa»*, cit. nt. 18, pp. 307 e 309 e COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, cit. nt. 19, p. 330, il quale individua nel pensiero bettiano una tensione tra storia e dogma, che si compone in una sintesi «raggiunta facendo centro sul secondo termine dell'opposizione»: «è il 'dogma' che si organizza per ospitare (ma anche per contenere) gli urti della 'storia' e non la 'storia' che fa irruzione nel recinto del 'dogma' spezzandone le caratteristiche costitutive». Accredita invece nelle posizioni bettiane un fecondo equilibrio tra storia e dogma, diacronia e sistema A. ESCHER DI STEFANO, *Benedetto Croce e Emilio Betti. Due figure emblematiche del panorama filosofico italiano*, C.U.E.C.M., Catania 1997, p. 212.

<sup>59</sup> BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti*, cit. nt. 18, pp. 116-117 nt. 72, p. 118 e *passim*.

<sup>60</sup> Ad es., BETTI, *Istituzioni di diritto romano*, cit. nt. 33, pp. 221-222 e ID., *Falsa impostazione della questione storica, dipendente da erronea diagnosi giuridica* (1952), in ID., *Diritto Metodo Ermeneutica*, cit. nt. 4, p. 443. È ben nota la distanza tra Betti e Gorla, che pure si era laureato con lui nel 1928 (MURA, *Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria*, cit. nt. 2, p. XLIX nt. 143).



filosofo rilevava che la storia è ‘esperienza’, sempre diversa e ‘individuale’, cioè speciale, con tante discontinuità e svolte; egli non negava l’utilità della dogmatica per la comprensione storica del passato a patto però che, utilizzata quella chiave per accostarsi all’esperienza, l’interprete riuscisse poi a spogliarsene per cercare di afferrare le particolarità o meglio l’originalità del passato<sup>61</sup>.

b) *L’impegno nei progetti di codificazione*. Qui si vede Betti in azione nel campo del diritto civile, in un’opera che se manteneva anche i tratti della riflessione teorica, era però direttamente rivolta all’aspetto pratico di una legislazione *in fieri*. I suoi interventi riguardarono il progetto italo-francese sulle obbligazioni approvato nel 1927 e i lavori preparatori del codice civile allorché l’iniziativa passò nelle mani del guardasigilli Dino Grandi. Si può parlare in entrambi i casi *de lege ferenda*, perché anche la discussione sul testo stabilito con i giuristi del Paese transalpino, mai entrato in vigore, scontava l’idea che esso potesse fungere da potenziale modello per la riscrittura del codice civile italiano.

Per quanto riguarda il progetto del 1927, si sa che fu fortemente voluto da Scialoja – vi lavorò dal 1916 ininterrottamente, sebbene alla testa di commissioni dalla diversa composizione<sup>62</sup> – il quale vi impresso un carattere liberale ritenendo che il compito fosse quello di operare una moderata riforma sulle linee del codice napoleonico<sup>63</sup>. La posizione di Betti propendeva invece per un adeguamento delle linee codificatorie ai principi della rivoluzione fascista e dunque per il sovvertimento dell’impianto individualistico di matrice ottocentesca; faceva anche leva su un’identità nazionalista che, a suo dire, sarebbe stata messa in pericolo dal confuso europeismo o, peggio, dal filo-francesismo dei fautori del progetto avvertato. L’attacco era frontale e all’inizio (1929) fu condotto su basi scarsamente tecniche, come prova anche la sede scelta per sferrarlo che era prettamente politica: le colonne del *Popolo d’Italia*. Ne seguì una polemica

---

<sup>61</sup> G. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto* (1937), ora in ID., *Opere*, II, Giuffrè, Milano 1959, pp. 604-607. Puntualizzazioni critiche sull’uso del concetto di ‘esperienza giuridica’ si leggono in BETTI, *Falsa impostazione della questione storica*, cit. nt. 60, pp. 445-446.

<sup>62</sup> Il progetto pubblicato nel 1928 è riedito in *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione*, a cura di G. Alpa, G. Chiodi, Giuffrè, Milano 2007.

<sup>63</sup> ‘Innovare senza distruggere’, secondo la felice formula di G. CHIODI, *«Innovare senza distruggere»: il progetto italo-francese di codice delle obbligazioni e dei contratti (1927)*, ivi, spec. p. 47 ss. per il programma del caposcuola romano, sul quale v. anche BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti*, cit. nt. 18, pp. 85-95 e 124.

che, come è noto, tra gli altri impegnò direttamente il presidente della commissione per il codice, Mariano D'Amelio, e lo stesso Scialoja, con interventi ai quali fece sempre seguito la risposta bettiana. Qui importa sottolineare la nitidissima visione del rapporto tra politica e diritto espressa dal giurista marchigiano in risposta al maestro romano. Se entrambi si appoggiavano a una tradizione che risaliva al diritto romano, Betti però ammoniva sulla necessità di avvicinarsi a quelle venerate fonti con occhi da moderni: contava 'il prisma mentale', cioè lo spirito dettato dalle esigenze attuali, che era ovviamente sintetizzato dai principi ispiratori del regime<sup>64</sup>. Nel fuoco della polemica, data la posta in gioco e di fronte a due 'pesi massimi' della scienza giuridica italiana, il quarantenne giurista camerte usciva allo scoperto e dichiarava apertamente che le categorie dogmatiche, guida del legislatore come dell'interprete, non potevano non vivificarsi attraverso il filtro politico.

Si sa che allora non se ne fece nulla. Il guardasigilli Rocco, che pubblicamente non sconfessò il progetto ma nemmeno lo mandò avanti, parteggiava per le posizioni bettiane, pur reputandole per alcuni versi eccessive, ma preferì accontentarsi di condurre in porto la riforma della materia penale, con la relativa procedura, certo più urgente per i profili immediatamente politici in essa insiti. Al momento, nella civilistica era troppo forte la presenza di Scialoja e della sua scuola, e del resto conveniva tener conto che il maestro romano non aveva frapposto ostacoli al processo di fascistizzazione che aveva investito le istituzioni e la stessa avvocatura<sup>65</sup>. Per l'approntamento del codice civile occorrerà attendere il treno guidato dai guardasigilli Solmi (per il primo libro) e Grandi (per il resto); qui entrò di nuovo in gioco Betti, che nel momento decisivo trovò una sponda in Vassalli, il quale nel settembre 1939, dopo aver dichiarato il proprio accordo con le sue posizioni critiche, lo segnalò al ministro perché fosse chiamato a collaborare ai lavori preparatori<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti*, cit. nt. 18, pp. 134-135. Scialoja aveva invece sostenuto la vecchia tesi storicista: era nella natura del codice, come corpo di legislazione stabile, comprendere solo gli istituti collaudati dal tempo, senza la pretesa di inglobare le novità.

<sup>65</sup> La cui riforma, strettamente finalizzata a un controllo dei singoli avvocati (fu adottato un processo epurativo) e complessivamente dell'esercizio della professione, dichiarata 'al servizio della nazione', è del 1926: a presiedere il Consiglio superiore forense fu insediato Vittorio Scialoja (v. F. TACCHI, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna 2002, spec. pp. 436-462 e A. MENICONI, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista [1922-1943]*, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 116-167).

<sup>66</sup> Il carteggio, eloquentissimo, è riprodotto in N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Giuffrè, Milano 2003, p. 196; cfr. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti*, cit. nt. 18, pp.

Vassalli e Betti possono apparire due strani compagni di avventura; l'uno, felpato civilista ben addentro alla vita della comunità accademica, allievo di Scialoja (per quanto acquisito), già collaboratore del progetto messo in pratica dal maestro negli anni Venti, per niente versato negli studi teorici e meno ancora nelle contrapposizioni polemiche; l'altro, sostanzialmente tutto all'opposto. La riservatezza vassalliana, praticata e rivendicata fino al 1944, non aiuta a chiarire le cose<sup>67</sup>. E tuttavia è forse possibile delineare un plausibile itinerario che ne spieghi l'incontro alla fine degli anni Trenta.

Innanzitutto, all'origine entrambi erano romanisti e storicisti, abituati a considerare il diritto nel suo farsi e a utilizzare le categorie civilistiche come base interpretativa per l'intero universo giuridico. Inoltre era loro comune l'idea di un ordine che esprimesse vitalmente il sociale e dunque la spinta alla modernizzazione, sebbene in Vassalli essa fosse assai meno ideologizzata. Ancora, coltivavano insieme l'ideale di una formazione concreta del giurista e di un rinnovamento dei programmi universitari finalizzato a integrare le lezioni teoriche con le esercitazioni pratiche<sup>68</sup>. Su questi elementi condivisi il percorso di accostamento riguardò essenzialmente Vassalli, la cui chiamata a Roma nel 1930 – su ovvia sollecitazione del maestro, ormai al crepuscolo – consentì un contatto ancor più ravvicinato con la politica, come d'uso nelle funzioni stesse della Facoltà giuridica della capitale: basti pensare che i guardasigilli Rocco e de Francisci erano suoi colleghi<sup>69</sup> e che al I congresso giuridico nazionale tenutosi a Roma in occasione del decennale della marcia su Roma – officianti il mi-

---

151-152.

<sup>67</sup> La rivendicazione di non aver ricoperto alcuna carica (si può intendere: accademica e politica) è contenuta nella memoria di Vassalli del 2 luglio 1944 indirizzata al prorettore Giuseppe Caronia, in ARCHIVIO STORICO UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, n. 601, fascicolo personale Vassalli Filippo. Già all'indomani della liberazione di Roma nei suoi confronti erano circolate accuse di collaborazione con il fascismo pubblicate da giornali antifascisti: preluderanno al procedimento di epurazione che si avviò a fine novembre. La memoria del 2 luglio è dunque la prima autodifesa, attraverso i canali accademici. Da allora negli interventi pubblici il giurista accreditò la coerenza ininterrotta del proprio pensiero, sempre ancorato a soluzioni tecniche; ma, nonostante la sua interpretazione autentica, sembra difficile accettare che Vassalli abbia vissuto un'unica, lunga stagione.

<sup>68</sup> Così enunciava F. VASSALLI, *Serio e faceto nella giurisprudenza* (1954), ora in ID., *Studi giuridici*, cit. nt. 37, III/2, spec. p. 821.

<sup>69</sup> Lo sarà anche Solmi, a partire dallo stesso 1939 in cui fu sostituito come ministro e lo sarà anche Grandi, al quale la Facoltà d'intesa col governo attribuì una cattedra civilistica introducendo in organico una allora mirabolante triplicazione degli insegnamenti in quel settore.

nistro de Francisci e il rettore Rocco, alla presenza delle gerarchie e del duce – il civilista romano fu designato per una delle relazioni ufficiali all'interno di una ristrettissima rosa di giuristi<sup>70</sup>. Influi probabilmente anche il venir meno di Scialoja nel 1933, come lascia supporre la presa di distanza dall'impalcatura del progetto italo-francese inopinatamente manifestata da Vassalli in occasione della commemorazione di De Ruggiero, nel 1936<sup>71</sup>.

Tutte le testimonianze (missive, lavori preparatori, riferimenti contenuti nei saggi coevi) accreditano una sostanziale unità di intenti tra i due giuristi tra il 1939 e il 1942, ovvero la fase decisiva di preparazione del codice<sup>72</sup>: che fu, come si sa, un prodotto ambiguo (complice anche la

<sup>70</sup> Ha raccontato l'evento G. CIANFEROTTI, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giurispubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano 1980, p. 253 ss. Anche a tralasciare gli omaggi al duce e qualche riconoscimento stonato (al codice penale da poco varato, ad esempio) i contenuti della relazione del civilista romano sono eloquentissimi (F. VASSALLI, *Il diritto di proprietà* [1933], ora in ID., *Studi giuridici*, cit. nt. 37, II, pp. 415-447): dedicata alle trasformazioni della proprietà e dell'iniziativa privata in epoca fascista e muovendo dalla centralità della Carta del lavoro, essa era lucida nel mettere in risalto la funzione del mondo del diritto (dottrina, giurisprudenza, legislazione) nel secondare le direttrici politiche, assunte a loro volta come perfettamente rispondenti al movimento dell'economia. Il tutto era rappresentato come la benefica realizzazione del principio *ex facto oritur ius*: sotto l'egida della politica, economia e diritto si congiungevano felicemente. E il giurista cancellava tutti i timori di compressione della autonomia del diritto dei privati che aveva espresso nella famosa prolusione genovese del 1918, ora da lui stesso appiattita in un testo preveggente dei futuri sviluppi (ivi, p. 416).

<sup>71</sup> F. VASSALLI, *Insegnamento e riforme del diritto civile. Commemorazione del prof. Roberto De Ruggiero* (1936), ora in ID., *Studi giuridici*, cit. nt. 37, II, pp. 470-472. Il giurista usava un linguaggio apparentemente neutro e *super partes*, non trascurando di esporre anche i pregi del progetto (stava del resto commemorando uno dei suoi artefici) ed esprimendo in forma impersonale il suo pensiero, che però alla fine era netto: «Mantenere anche per secoli, se si potesse, l'archetipo francese, niente di male e, anzi, il vantaggio e il prestigio di un testo venerando. Ma riprodurre oggi una redazione legislativa sullo stile dell'ottocento sembra a taluno che abbia ad essere, sotto la specie di un omaggio alla storia, piuttosto una violenza alla medesima, com'è il non curare gli schemi nuovi che il pensiero s'è creato in quasi un secolo e mezzo di tormento, il perpetuare schemi, dichiarazioni, svolgimenti, atteggiamenti, ch'ebbero una ragione al tempo in cui furono espressi e forse non la ritroverebbero oggi» (p. 472). Più tardi Vassalli attaccherà addirittura le riunioni serali tenute negli anni Venti presso il palazzo della Cassazione da Scialoja e i suoi collaboratori.

<sup>72</sup> Con ottime ragioni P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini», XXVIII (1999), p. 202 nt. 32 ha riconosciuto «la profonda solidarietà di intenti che emerge tra Vassalli e Betti» (stesso concetto a p. 269 nt. 115). Assai importante la lettera di Vassalli a Betti (20 gennaio 1942) pubblicata ivi, pp. 270-271 nt. 115. Per Vassalli il 1943-44 (dopo il 25 luglio e allorché i corsi della Sapienza furono sospesi fino alla liberazione di Roma per essere 'recuperati' nel settembre-ottobre 1944) fu anno di crisi e ripensamento (cfr. I. BIROCCHI, *Sul crinale*

fretta imposta dalle gerarchie del regime) tra le esigenze politiche (ben presenti) e le soluzioni tecniche. Se si guarda agli esiti della collaborazione il funzionalismo di Vassalli si sposò con lo spirito politico che nell'ottica di Betti doveva soffiare sul codice.

Non importa in questa sede discutere sul risultato dell'operazione codificatoria, su cui è noto che entrambi i giuristi furono critici. Basta notare che nel disegno concorde dei due futuri colleghi civilisti della Sapienza si prospettava un bilanciamento tra l'assetto positivo dei principi (la proprietà e l'impresa legate a una funzione e dunque anche foriere di una responsabilità; il contratto pure soggetto al vaglio dell'ordinamento attraverso il requisito della causa; le regole 'sociali' della buona fede e della correttezza), l'articolazione delle norme e l'interpretazione: complessivamente questi elementi strutturavano un ordine giuridico corporativo, munito di elasticità e perciò dinamico.

c) *La missione educatrice del giurista e il suo ruolo nel regime.* Quel che era stato un imperativo etico fortemente sentito, abbracciato sin dal primo ingresso nell'insegnamento e corroborato teoricamente dall'esempio dei grandi maestri (tra i contemporanei, in Italia, Bonfante; in Germania, Zitelmann) nella maturità e con l'avvento del regime diventò un intento anche politico. Del resto, se l'attività di interpretazione doveva essere

---

*del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, a cura di M. Cavina, Clueb, Bologna 2014, pp. 259-272): fu allora che scrisse e pubblicò (gennaio 1944) *Del ius in corpus del debitum coniugale e della servitù d'amore ovvero la dogmatica ludicra*, riedito con lettura di S. Caprioli, Forni, Bologna 2001, palesemente volto a scrollarsi di dosso i fantasmi del ventennio, come appare dalla scelta del tema, del genere letterario e dello stile espositivo. Uscirà dalla crisi riprendendo e accentuando l'antico abito storicista, anche per respingere l'imbarazzante accusa di essere il civilista di punta del regime. È famoso, nella revisione del 1947 del saggio-rassegna sul codice originariamente pubblicato nel 1942, l'appunto critico indirizzato a Betti, il quale nel 1940-41 aveva attribuito alla dottrina del fascismo misure e provvedimenti che, secondo Vassalli, erano semplicemente nella coscienza del tempo (F. VASSALLI, *Motivi e caratteri della codificazione civile*, in ID., *Studi giuridici*, cit. nt. 37, III/2, p. 622 nt. 2): appunto ingeneroso soprattutto se si pensa al nicodemismo di cui aveva dato prova Vassalli durante il regime (così BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti*, cit. nt. 18, p. 186). Cfr. G. CRIFÒ, *Su Betti e il codice del 1942*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, ESI, Napoli 2007, pp. 275-286, che riporta anche diverse testimonianze inedite. Un percorso più lineare del pensiero vassalliano è invece proposto da P. GROSSI, *Il disagio di un 'legislatore' (Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico)* (1997), ora in ID., *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 415-444 e I. STOLZI, *La romanità fra storia e paradigma: Filippo Vassalli e la privatezza novecentesca*, in *'Iuris quidditas'*. Liber amicorum per Bernardo Santalucia, Editoriale Scientifica, Napoli 2010, pp. 373-394.

orientata verso la pratica, essa, applicata alla didattica, non poteva che risolversi in un impegno dal significato politico. Era lo stesso professore marchigiano a dichiararlo già nella prolusione milanese: ora che il fascismo aveva impresso una svolta facendo sentire la presenza dello Stato contro il miope individualismo del passato, era chiaro che il giurista più che mai «nell'adempimento del proprio ufficio educativo non [avrebbe potuto] straniarsi da quest'ordine nuovo senza venir meno alla propria missione»<sup>73</sup>.

In effetti, nelle pagine bettiane, 'missione' è un termine che ricorre spesso con riferimento al ruolo del giurista<sup>74</sup>; in quegli anni l'obiettivo di insegnare per formare giuristi preparati e coscienti del proprio ordinamento conteneva una precisa opzione politica, perché l'ordinamento in questione e i suoi principi fondanti erano quelli del fascismo. In proposito la consapevolezza di Betti non era inferiore a quella del costruttore dello Stato fascista, Alfredo Rocco, salva naturalmente la diversa posizione e responsabilità; e come lui, se accettava la distinzione teoretica tra il punto di vista giuridico, politico e sociale<sup>75</sup>, criticava però la rigida separazione tra diritto e politica essendo le sfere interrelate e dovendosi considerare il diritto una espressione dei rapporti sociali recepiti e guidati dalla politica<sup>76</sup>.

Nella visione del mondo del fascismo ogni cittadino doveva considerarsi un militante, riconosceva Betti<sup>77</sup>; a maggior ragione era un militante l'interprete, e l'interpretazione era anche propaganda<sup>78</sup>. Bisognava educare a interpretare come dovere civico, un compito essenziale per rendere coeso l'ordine e il vivere civile nello Stato totalitario (l'espressione era correntemente usata dai contemporanei, da un sostenitore quale Betti o da un oppositore come Orlando, e la si può dunque tranquillamente adoperare, al di là delle discussioni tuttora vive nella storiografia)<sup>79</sup>. Lo storicismo giu-

<sup>73</sup> BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 40, pp. 60-61 nella nota contrassegnata con doppio asterisco. Il giurista esplicitamente evocava poi la metafora del soldato.

<sup>74</sup> Ad esempio, BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, cit. nt. 40, p. 132; nel famoso e insistito appello alla «missione sociale del giurista» dettato il 27 dicembre 1934 essa era ricollegata a un mandato affidato «dall'incomparabile duce» (ID., *Diritto romano*, I, *Parte generale*, Cedam, Padova 1935, p. XXVIII).

<sup>75</sup> E. BETTI, *Aufbau der faschistischen Staatsverfassung* (1942), ora in ID., *Scritti di storia e politica internazionale*, a cura di L. Fanizza, Le Lettere, Firenze 2008, p. 159.

<sup>76</sup> E. BETTI, *Il fascismo nella dottrina europea dello Stato* (1933), ora in ID., *Scritti di storia e politica internazionale*, cit. 75, p. 9.

<sup>77</sup> BETTI, *Aufbau der faschistischen Staatsverfassung*, cit. nt. 75, p. 177.

<sup>78</sup> Esplicita in questo senso la lettera di Betti a Mussolini, 28 febbraio 1939, pubblicata in ID., *Scritti di storia e politica internazionale*, cit. nt. 75, pp. 109-113.

<sup>79</sup> Per quanto riguarda il romanista camerte v. BETTI, *Aufbau der faschistischen Staatsverfassung*,



stificava l'esistente, come superamento dell'individualismo egoista e come affermazione della comunità socio-politica sul piano interno e internazionale: al diritto basato sull'eguaglianza formale doveva sostituirsi il diritto fondato sul riconoscimento delle diseguaglianze sostanziali di civiltà<sup>80</sup>.

La dedizione alla missione era assoluta, anche se le forme espressive si adeguavano ai destinatari specifici. Così nel corso tenuto a Francoforte per un intero anno (1937-38), lungamente preparato per iscritto e teso ad affrontare la materia romanistica sotto il profilo storico, rispetto ai suoi ascoltatori tedeschi Betti si poneva come interlocutore critico sia del curriculum vigente, sia della posizione generica e marginale del diritto romano tra gli insegnamenti della Facoltà giuridica. Era un ritorno al primitivo filone di studi intrapresi negli anni Dieci, spia di una inclinazione mai abbandonata<sup>81</sup>; ma s'intende che anche in quella esperienza il corso storico era al servizio dell'attualità e dunque funzionale alla formazione pratica. In altre occasioni, e specialmente quando il tema affrontato dal giurista era di natura pubblicistica, la trattazione diveniva assai più esplicitamente risoluta nel mettere in evidenza lo spirito fascista nella struttura e nel funzionamento delle istituzioni<sup>82</sup>.

---

cit. nt. 75, p. 152, ID., *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXVIII (1940), pt. I, p. 211 e cfr. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti*, cit. nt. 18, p. 147 (ove si riporta un brano nel quale Betti parlava dello Stato fascista, «autoritario e totalitario», contrapposto all'egalitarismo delle democrazie) e soprattutto ID., *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, cit. nt. 37, pp. 66, 70 e 96-102, ove si dimostra inoppugnabilmente lo stretto legame tra le teorizzazioni bettiane dello Stato e l'adesione politica al regime totalitario fascista. Per quanto riguarda il pubblicista siciliano v. V.E. ORLANDO, *Intorno alla crisi mondiale del diritto. La norma e il fatto* (1950), ora in ID., *Scritti giuridici vari (1941-1952)*, Giuffrè, Milano 1955, p. 305. Nella storiografia che sostiene appropriato parlare di regime totalitario con riferimento al fascismo segnalò E. GENTILE, *Il mito dello Stato nuovo*, Laterza, Roma-Bari 2002 (premessa alla nuova edizione: pp. XIV-XVIII) e BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti*, cit. nt. 18, p. 113.

<sup>80</sup> Cfr. E. BETTI, *Per la nostra propaganda culturale all'estero* (1939), ora in ID., *Scritti di storia e politica internazionale*, cit. nt. 75, spec. p. 116.

<sup>81</sup> Il corso di Francoforte, tenuto in tedesco, è stato edito nel 2009 e recentemente tradotto in italiano con la riproduzione del testo originale a fronte: E. BETTI, *Probleme der römischen Volks- und Staatsverfassung / Problemi di storia della costituzione sociale e politica dell'Antica Roma*, a cura di S.-A. Fusco, Roma TrE-Press, Roma, 2017, con una importante *Presentazione* del curatore (pp. I-XVI).

<sup>82</sup> È il caso del saggio scaturito dalla conferenza tenuta a Vienna il 21 gennaio 1942, dove erano crudamente illustrati i mutamenti strutturali intervenuti nell'apparato dello Stato in dipendenza dello spirito nuovo impresso dal partito fascista, il cui ruolo era così indicato: «Dabei nimmt sie nicht eine autoritäre Stellung, sondern eher ein Apostelamt inmitten des Volkes ein, mit der Aufgabe, die Weltanschauung des Faschismus seelisch zu verankern und das Volk zur gesunden politischen und sozialen Gesinnung zu erziehen» (BETTI, *Auf-*



Non occorre indugiare oltre, se non per dire che nella convinzione di Betti la missione educativa si intrecciava con quella scientifica. Il soldato si rivolgeva al duce definendosi gregario del regime. Fanno specie le dediche e i biglietti di accompagnamento dei libri donati a Mussolini, con preghiera di leggere almeno le pagine che segnalava all'Uomo del Destino<sup>83</sup>. Non sembra piaggeria o vanità e nemmeno il comportamento di chi ambisse a mettersi in mostra di fronte al potere per ottenerne favori (cariche, promozioni, onorificenze), come in tanti osceni casi che videro protagonisti altri giuristi; come è stato detto, nel sostenere la dittatura mussoliniana seguì sempre «una via personale e solitaria»<sup>84</sup>.

Nel 1933 Betti giunse ad appoggiarsi a un discorso di Mussolini per corroborare la validità metodologica dell'uso delle categorie dogmatiche da parte del giurista del tempo presente<sup>85</sup>: un eccesso, indotto dalla perfetta immedesimazione con i valori ideologici del fascismo e dalla convinzione di poter anche influire nell'orientarli, diffonderli e metterli in pratica.

d) *La crisi del diritto (non solo romano)*. Il tema veniva affrontato nella succosa e incisiva recensione del 1939 al famoso lavoro di Koschaker che riguardava il diritto romano<sup>86</sup>. La crisi, si sa, era particolarmente sentita nella Germania hitleriana per l'avversione verso un diritto non nazionale,

---

*bau der faschistischen Staatsverfassung*, cit. nt. 75, pp. 154-155). I caratteri dello Stato totalitario sono esposti ivi, p. 152. Non erano posizioni isolate tra i giuristi italiani, anche di gran nome. Nel 1939, ad esempio, F. FERRARA, *Un secolo di vita del diritto civile (1839-1939)*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», XXXVII (1939), pt. I, pp. 429- 444, in una rassegna dottrinale che abbracciava un secolo di storia riusciva ad inneggiare alla «rivoluzione fascista che restaurò il principio dell'autorità, dell'ordine e della disciplina, suscitando la forza sovrana dello Stato e organizzando quasi in forma militare l'intera compagine del paese, per cui la massa degli individui e i loro interessi sono oggi assorbiti e assoggettati al potere dello Stato [...]. Questo assorbimento e soggiogamento degli individui nello Stato, non solo rende questo arbitro di governare e di ordinare anche in quella sfera privata patrimoniale, che prima si considerava come una riserva dell'autonomia individuale, ma ha reso possibile quell'organizzazione di giustizia economica nella composizione di conflitti tra capitale e lavoro, mercé il felice esperimento del corporativismo». L'antico allievo di Venezian teneva ad affermare che non si trattava di un fuor d'opera: «Oggi ogni iniziativa, ogni propulsione, ogni conquista parte dallo Stato. Questo rinnovamento di idee e di spiriti naturalmente si riflette sul movimento recentissimo del progresso scientifico del diritto» (citazioni a p. 441).

<sup>83</sup> BETTI, *Aufbau der faschistischen Staatsverfassung*, cit. nt. 75, p. 181.

<sup>84</sup> BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, cit. nt. 37, p. 65.

<sup>85</sup> BETTI, *L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione*, cit. nt. 49, p. 207.

<sup>86</sup> BETTI, *La crisi odierna*, cit. nt. 39, pp. 120-128.

per lo scemare della centralità della pandettistica dopo l'entrata in vigore del BGB, per gli eccessi della critica interpolazionistica<sup>87</sup>. Il giurista marchigiano si dichiarava in buon accordo con la diagnosi del collega tedesco e sinteticamente a sua volta prendeva posizione. L'orizzonte si allargava e la crisi in questione non riguardava più solo il diritto romano, ma era quella complessiva del diritto nei suoi punti nodali: il sistema delle fonti e la rappresentatività degli istituti classici per la comprensione della realtà attuale. Infatti nella parte critica della sua recensione Betti additava innanzi tutto le responsabilità del metodo storico-filologico, che aveva allontanato i romanisti dal mondo del diritto e dall'attualità chiudendoli in un recinto di erudizione senza sbocchi. Si scagliava poi contro «la barbarie della tecnica e della specializzazione accompagnata dal culto di quel che serve per fini immediati»<sup>88</sup>: una tendenza che produceva una preparazione spezzettata e paga di saper risolvere solo casi singoli e settoriali. Qui l'attacco era durissimo. Aggiungeva infatti che gli specialisti erano solo «frammenti d'uomini piuttosto che uomini interi» e andavano a comporre quella genia che si poteva chiamare uomo-massa<sup>89</sup>.

L'invettiva bettiana può forse apparire sorprendente e fuori misura, in una sede che non consentiva approfondimenti in proposito. Ma non sembra dubbio che essa si collocasse nel vivo delle discussioni sui processi economico-sociali in atto nelle loro proiezioni giuridiche<sup>90</sup>. La diffusa comparsa di nuovi soggetti produttori e destinatari di norme non solo irrompeva nella teoria delle fonti moltiplicandole e destrutturandole, ma accresceva la complessità del sistema perché i vari soggetti di cui si componeva il sociale non avevano forza e soprattutto funzioni simili tra loro. Mentre andava in frantumi la visione che riteneva possibile rispecchiare il mondo reale attraverso una rappresentazione giuridica semplificata – ed era poi il mito della *simplicitas* predicato dalla cultura illuministica e tradotto nel modello di legalità dominante nell'Ottocento –, si era aperto il problema di orientare in senso socializzante i paradigmi fondamentali

---

<sup>87</sup> G. SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in *Storia del diritto e identità disciplinari*, cit. nt. 9, pp. 63-102, il quale colloca la produzione milanese di Betti nel movimento di reazione alla crisi di isolamento della romanistica (p. 92 ss.).

<sup>88</sup> BETTI, *La crisi odierna*, cit. nt. 39, pp. 127 e ID., *Istituzioni di diritto romano*, cit. nt. 33, pp. 229-230; ma le citazioni potrebbero moltiplicarsi.

<sup>89</sup> BETTI, *La crisi odierna*, cit. nt. 39, p. 128. Su uomo-massa e specialismo nel pensiero bettiano cfr. ESCHER DI STEFANO, *Benedetto Croce e Emilio Betti*, cit. nt. 58, pp. 175-176.

<sup>90</sup> Cfr. SCHIAVONE, «Il nome» e «la cosa», cit. nt. 18, p. 305.

dell'universo giuridico<sup>91</sup>.

Le categorie privatistiche non bastavano più, nemmeno per governare il comparto commerciale, che una volta era percepito come un satellite ruotante attorno al pianeta civilistico e che ora invece non solo aveva strutture dogmatiche proprie ma, aderendo alla dinamica delle attività produttive, proponeva le nuove emergenze e per così dire dettava i tempi di marcia<sup>92</sup>.

Dal canto suo Betti rilanciava lo strumento interpretativo della dogmatica come punto di partenza per l'interpretazione del giurista e del legislatore, che a sua volta aveva bisogno di impalcature categoriali per sostenere i propri enunciati<sup>93</sup>. Si vedrà che di lì a non molto il giurista marchigiano proverà ad applicare gli stessi principi anche sul terreno extra-privatistico sforzandosi di utilizzare una dogmatica pubblicistica.

e) *Il saggio sui principi dell'ordinamento fascista del 1940*. Si tratta di poche ma densissime paginette con cui Betti entrava in una discussione allora, come noto, molto vivace. Ci si potrebbe meravigliare che essa si svolgesse in tempi di guerra, apparentemente non propizi alla promulgazione di testi riposati e stabili come i codici e le carte di principi, ma il regime fascista andava a strappi per le varie anime che vi circolavano e la maggior parte della legislazione civilistico-costituzionale fu frammentaria o rimase in sospenso fino agli esiti in piena guerra.

Il giurista scomponeva il problema in tre questioni, interdipendenti tra loro: quella della legittimità, cioè della competenza del legislatore a codificare i principi dell'ordinamento; della opportunità a codificarli; dei contenuti.

Il primo punto è interessante di per sé, perché conteneva un quesito di certo estraneo al guardasigilli Grandi, il quale in un indirizzo al duce (31 gennaio 1940) aveva proposto di codificare i principi, così «inquadrando in un sistema gerarchico le fonti del diritto, quali sono ormai fissate nella dottrina fascista e nella politica legislativa del Regime»; con ciò aveva evidentemente dato per scontato il potere del legislatore fascista di individuarli e codificarli<sup>94</sup>. Ebbene, al problema posto Betti rispondeva

<sup>91</sup> Sono tematiche che, ampiamente arate dalla storiografia giuridica degli ultimi trenta anni, vanno via via specificandosi attraverso studi analitici sui vari comparti del diritto.

<sup>92</sup> Al tema è dedicato *'Non più satellite'. Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, a cura di I. Birocchi, Edizioni ETS, Pisa, 2019.

<sup>93</sup> BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 4, p. 311.

<sup>94</sup> BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, cit. nt. 79, p. 205; considerazioni in MARINO, *Diritto principi giurisprudenza*, cit. nt. 34, pp. 191-193. I principi codificati, secondo

che in generale il compito di trarre ed elaborare i principi generali spettava alla scienza giuridica; e tuttavia il legislatore era competente qualora si intendessero positivizzare principi extragiuridici, cioè etico-politici. Allora il legislatore si faceva interprete della coscienza sociale e li trasferiva in ambito giuridico con efficacia vincolante: nell'ordinamento fascista solo lo Stato era l'interprete autentico della coscienza nazionale<sup>95</sup>.

Quanto all'opportunità occorreva esaminare preliminarmente se nei diciotto anni di regime fascista si era sufficientemente stabilita una coscienza delle direttrici basilari, un «sicuro habitus» e in definitiva un senso nuovo e consolidato di legalità<sup>96</sup>. Anche qui la risposta poteva essere positiva, salvo riconoscere che non tutti i principi etico-politici conveniva tradurre in norma (talvolta era inutile) e soprattutto che questi principi non potevano avere una posizione sovraordinata rispetto alla legislazione, onde non irrigidire l'interpretazione. Si trattava di «impedire il cristallizzarsi dell'ordinamento positivo nella disciplina delle varie norme e mantenere ad esso le sue giunture elastiche attraverso il richiamo ai motivi fondamentali cui era ispirato»<sup>97</sup>. Al centro dunque, stava, ben ferma, la funzione dell'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, organi della coscienza sociale; con la correlativa svalutazione, tipica della dottrina storicista del tempo (ad esempio Vassalli, di fronte alla Costituzione in preparazione nel dopoguerra), di una Carta sovraordinata alla legislazione<sup>98</sup>.

---

Grandi, avrebbero dovuto «servire di guida all'interpretazione da parte della giurisprudenza e della scienza giuridica, ed a chiarire la natura e le finalità dei diversi istituti nei Codici Mussoliniani, la loro posizione storica, la loro ragione politica e le linee del loro sviluppo futuro».

<sup>95</sup> BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, cit. nt. 79, p. 207.

<sup>96</sup> Ivi, p. 208.

<sup>97</sup> Ivi, p. 209.

<sup>98</sup> Per quanto riguarda il giurista marchigiano, questo testo è una esposizione anticipata di quanto dirà nell'opera teorica più avanti (in particolare BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 4, cap. XIII, p. 305 ss.). Diversamente interpreta A. AMENDOLA, *L'ermeneutica tra crisi e riaffermazione della mediazione giuridica*, in «Democrazia e diritto», XLVIII (2011), fasc. 1-2, pp. 217-218 e 222, secondo il quale nel saggio del 1940 la giurisprudenza non avrebbe un ruolo nell'individuazione dei principi generali, che sarebbero affidati alla competenza monopolistica del legislatore; sotto tale profilo per questo Autore il corso romano del 1948-49 costituirebbe la svolta. Sui principi generali nella trattazione dell'opera del 1949 si rinvia a COSTA, *Emilio Betti: dottrina, politica, storiografia*, cit. nt. 19, p. 335 ss., il quale mette in evidenza che nella visione di Betti la giurisprudenza (pratica e di scuola) era «centro e sintesi dell'equilibrio sociale» o, come pure potrebbe dirsi, «termine medio fra presente e passato, fra 'dogma' e 'storia', [...] fra diritto e politica, fra società e Stato» (p. 338); cfr. anche SCIUMÈ, *I principi generali del diritto*, cit. nt. 26, pp. 249-258, con un'ampia ricostruzione degli interventi in seno ai quali si espresse Betti (pp. 259-321 e *passim*).

Quanto infine ai contenuti Betti indicava la centralità dello Stato, l'esigenza di subordinare l'interesse individuale a quello pubblico e l'attuazione della giustizia tra le classi sociali<sup>99</sup>; in particolare, esemplificava il secondo punto con la necessità di porre limiti e oneri all'autonomia privata (sarà notoriamente il centro focale della sua teoria del negozio giuridico, alla quale allora andava lavorando). Principi generalissimi, dunque, che avrebbero dovuto ispirare il legislatore e la giurisprudenza e da questi concretamente implementati.

Era il suo credo, che evidentemente presupponeva un sistema normativo coerente, saldamente improntato al corporativismo, e un'attività interpretativa continua<sup>100</sup>. Il giurista prefigurava una situazione di stabilità evolutiva o, come anche si potrebbe dire, una sorta di dinamica controllata. Con parole che pronuncerà un po' più tardi:

In realtà l'ordinamento giuridico non è né qualcosa di bell'e fatto (come può credere una visione statica e immobilizzante, alla Kelsen), né un organismo che si sviluppi da sé per mera legge naturale: è qualcosa che non è, ma si fa, in accordo con l'ambiente sociale storicamente condizionato, proprio per opera assidua d'interpretazione<sup>101</sup>.

#### 4. *Verso la teoria ermeneutica generale.*

Betti era allora appena uscito da un periodo di forte depressione, coinciso col trasferimento della residenza a Roma (ma aveva mantenuto la cattedra a Milano) ove la madre aveva raggiunto l'altro figlio Ugo. Tra il 1940-43 riprese in effetti un'attività febbrile. Come già detto, fu chiamato a cooperare per la stesura del codice civile e portò a termine la *Teoria generale del negozio giuridico*. Da giurista militante, in conferenze e articoli, si impegnò su temi di diritto costituzionale e internazionale che possono leggersi come esperimenti di una dogmatica pubblicistica utilizzata per illustrare i mutamenti introdotti dal regime fascista (principi ispiratori e

<sup>99</sup> Ivi, p. 210.

<sup>100</sup> Si può misurare la distanza tra le posizioni di Betti e quelle assai più organiche di un fascista 'ortodosso' quale S. PANUNZIO, *I principi generali del diritto fascista (Contributo alla loro determinazione)*, in ID., *Il fondamento giuridico del fascismo*, Bonacci, Roma 1987, pp. 310-346.

<sup>101</sup> BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 4, p. 126 (l'enfasi della spazatura è dell'autore). Il giurista proseguiva ricordando che la portata evolutiva era solo la conseguenza dell'atto ermeneutico, senza che l'interprete potesse esercitare l'arbitrio predicato dalla scuola del diritto libero: valeva infatti il canone *sensus non est inferendus* (ivi, p. 127).

nuovi equilibri tra i poteri; riconoscimento della ‘civiltà’ italiana)<sup>102</sup>. Provò su questa base ad accreditare il percorso di razionalizzazione giuridica e istituzionale sotto l’egida dello Stato forte e vide nella guerra uno scontro di civiltà: quella romano-cristiana, costituente la ‘famiglia europea’, attaccata dall’ideologia atomistica, che nella sua visione appariva come «una sorta di sovranità privata di contro alla nazione e allo stato»<sup>103</sup>.

Il Betti intellettuale-militante, spinto da un robusto filtro politico e premuto dalle contingenze – il suo realismo non gli aveva mai fatto perdere di vista che principi, categorie dogmatiche e sistema dovevano sempre misurarsi con evenienze fattuali – giustificava l’esistente sforzandosi di rovesciare o correggere in senso collettivo e statutale la mappa delle categorie dello Stato di diritto; ma con ciò non si può dire che prendesse parte a quel dibattito che saliva dall’economia e che in campo giuridico impegnava soprattutto i pubblicisti e ormai anche i filosofi sulle possibili coniugazioni di una dogmatica in direzione socializzante<sup>104</sup>.

Come è noto, visse pericolosamente la coerenza con i suoi principi etico-politici. Nel procedimento di epurazione si difese da giurista, incalzando la commissione giudicante con i propri scritti e affidandosi al patrocinio dell’antico collega di studi a Parma, poi collega a Milano, Aurelio Candian. Pungente la sua critica a quei colleghi – allusione a Del Vecchio e a Vassalli – che, per discolarsi, avevano dato alle stampe proprie memorie extragiudiziali<sup>105</sup>: la questione, nella sua ottica, era strettamente giuridica e come tale andava affrontata nell’unica sede deputata.

Non mette conto ricordare l’esito favorevole del giudizio e il succes-

<sup>102</sup> Sulle innovazioni costituzionali si è detto sopra (nt. 82); per quanto riguardava il diritto internazionale, si leggono le idee guida a sostegno della politica fascista in BETTI, *Per la nostra propaganda culturale all'estero*, cit. nt. 80, spec. pp. 115-116 (il giurista sosteneva che l’eguaglianza giuridica degli Stati poteva essere riconosciuta solo sulla base della eguaglianza di civiltà; affermava inoltre la necessità di contemperare l’esigenza di mantenimento dell’ordine internazionale [profilo statico] con il riconoscimento dei bisogni espansivi della civiltà [aspetto dinamico]).

<sup>103</sup> Così l’articolo su *Il corriere della sera*, 26 febbraio 1944, ora in BETTI, *Scritti di storia e politica internazionale*, cit. 75, p. 202.

<sup>104</sup> Si intrecciarono le teorie istituzionaliste e corporativistiche ed è tutta l’organizzazione dello Stato e delle fonti ad essere ripensata, insieme alle categorie classiche (persona, proprietà, contratto) in una società la cui efficienza era misurata assai più dal potere di controllo che non dal titolo di proprietà e nella quale la regolamentazione normativa tendeva a dipendere dalla funzione. Il problema era come incorporare il ‘diritto vivente’ e la ‘costituzione materiale’ nello Stato, o anche come assorbire la realtà economico-sociale entro il sistema.

<sup>105</sup> BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 2, p. 46.

sivo tortuoso itinerario della chiamata a Roma, perfezionato solo alla fine dell'anno accademico 1947-48<sup>106</sup>. Iniziava allora la terza e ultima fase del percorso intellettuale di Betti. Potrebbe essere definita questa l'età della maturità, perché la voglia di studio e la capacità di lettura erano sempre straordinarie e il raggio di osservazione si arricchiva attraverso molte esperienze nuove. Ma se resta fermo che il compito del giurista era pratico, allora dobbiamo forse dare un giudizio diverso dell'ultima fase della sua attività: di un ripiegarsi, nel senso adoperato usualmente da Betti, di un passaggio a una attività soprattutto di riflessione.

Al centro c'era la teoria ermeneutica generale. L'occasione e l'avvio dello studio specifico, con la rilettura di Schleiermacher sono noti<sup>107</sup>. Dopo un primo notevole momento pubblico costituito dalla prolusione romana del maggio 1948, si ebbe lo sbocco con l'opera del 1955 e in una attività che tra traduzione tedesca, articolazioni (penso al saggio del 1957 sulla importanza di Vico nel processo ermeneutico), difese, aggiornamenti e sintesi, si interruppe solo con la morte.

Sul piano storico è facile constatare la continuità col passato e, se si vuole, la riconduzione del diritto alle scienze dello spirito, unite in una teoria generale dell'interpretazione, secondo l'antica sua aspirazione. E il giurista non si curava affatto di rispondere a quanti (*i Bildungspilister*) lo accusavano di aver prodotto una sorta di 'superscienza' dell'interpretazione, in tal modo precludendo il libero sviluppo delle singole discipline<sup>108</sup>.

La continuità riguardava innanzi tutto la visione interdisciplinare che involgeva le branche del diritto considerate espressione complessiva dell'unitario fenomeno giuridico. Il giurista perciò si cimentò nel diritto internazionale, nell'agrario e, in alcuni corsi all'estero non più dedicati al diritto romano, al diritto comparato, misurando in particolare la valenza di quest'ultimo nell'impiego delle categorie dogmatiche in ordinamenti differenti<sup>109</sup>. Riguardava anche l'impegno educativo, che anzi si andò allargando, travalicando il vecchio continente (senza dismettere le relazioni con colleghi e Atenei europei, soprattutto tedeschi, tenne corsi e conferenze in Egitto, Brasile, Venezuela). La missione didattica – sempre più rivolta ora a diffondere le sue idee ermeneutiche – era vieppiù sentita

<sup>106</sup> Si rinvia a L. FANIZZA, *Emilio Betti e "la posizione mentale di buon europeo"*, in BETTI, *Scritti di storia e politica internazionale*, cit. nt. 75, pp. IX-LXI e MURA, *Emilio Betti, oltre lo specchio della memoria*, cit. nt. 2, pp. LI-LVI.

<sup>107</sup> CRIFÒ, *Sulla genesi della teoria generale*, cit. nt. 17, pp. 47-66.

<sup>108</sup> BETTI, *Problematica del diritto internazionale*, cit. nt. 30, p. VI.

<sup>109</sup> Vedi il saggio di Mauro Grondona in questo volume.



come un compito da svolgere con sacrificio e severità<sup>110</sup>.

C'è però forse un fatto nuovo: a partire almeno dalla prolusione romana, Betti insistette su un elemento fondamentale nell'attività dell'interprete e cioè la disponibilità spirituale ad ascoltare l'altro, a riceverlo, a comprenderlo. Esaltava la libertà di coscienza e la tolleranza, come elementi imprescindibili e però anche come risultati dell'attività ermeneutica<sup>111</sup>. Il motivo della libertà di coscienza non era nuovo e si legava al principio di responsabilità che Betti rinveniva nello spirito del diritto romano<sup>112</sup>. Sembra però lecito pensare che ora in quell'esaltazione influisse l'esperienza recente e il suo spogliarsi di quella missione di soldato del regime che durante il ventennio fascista aveva trasformato il polemista in un combattente impegnato 'nella lotta per la civiltà'.

Lo sforzo appare grandioso, pari alla sfida con se stesso. Ma l'impressione è che, mentre allargava l'orizzonte – come ho detto, seguendo però linee di continuità –, subentrasse il bisogno di raccoglimento, che la perdita della madre (1950) e del fratello (1953) dovette certo favorire. È del 1953, del resto, la pubblicazione delle *Notazioni autobiografiche* scritte nel momento drammatico del 1944 e però ora edite con l'aggiunta del racconto degli ultimi anni. Era un'esigenza riconducibile alla consapevolezza di un duplice, sostanziale distacco<sup>113</sup>: non tanto dalla realtà, come ebbe a dire Satta, quanto dal mondo dei giuristi – lui che per la teoria dell'interpretazione era partito proprio dai problemi che quel mondo avvertiva in ogni momento – e dalla possibilità di incidere nel sociale. Betti non credeva nel modello di democrazia liberale che faticosamente si avviava proprio mentre lui intraprendeva lo studio per la teoria ermeneutica generale, sicché era esclusa la sua possibilità di incidervi se non con la testimonianza critica, spesso velleitaria (alludo a certe effimere iniziative con altri giuri-

---

<sup>110</sup> Se ne ha un segno nelle domande, di solito accolte, di quegli studenti che chiedevano di passare dal corso di Betti a quello di Vassalli, titolare dell'altra cattedra civilistica (è la testimonianza di Filippo Cancelli, raccolta da chi scrive, Roma, 8 febbraio 2014).

<sup>111</sup> BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 2, p. 50; ID., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 4, pp. 3-4 e 52-53. Come è noto, l'intolleranza è posta da Betti tra gli impedimenti al retto esito interpretativo (cfr. BENEDETTI, *Eticità dell'atto ermeneutico*, cit. nt. 36, pp. 152-153).

<sup>112</sup> MARINO, *Diritto principî giurisprudenza*, cit. nt. 34, p. 192.

<sup>113</sup> Si può rilevare che nell'esaminare complessivamente l'opera di Zitelmann, Betti osservava che quelle del suo ultimo periodo (su tematiche di teoria generale del diritto e sulla didattica) costituivano una sorta di ripiegamento riflessivo sulla sua attività precedente di maestro e di dogmatico (BETTI, *Metodica e didattica del diritto*, cit. nt. 30, p. 13): il percorso bettiano fu analogo.

sti-intellettuali della sua generazione, già fascisti e poi conservatori, come de Francisci, Del Vecchio e Asquini). Betti non riconosceva le enunciazioni della Costituzione come norme positive (al pari di altri giuristi di cultura storicista, ad esempio Filippo Vassalli): ed era in ciò una sorta di 'disadattato'<sup>114</sup>.

Nel 1947, Betti pubblicava una asciutta ma incisiva e lunga recensione al volume di Giuseppe Stolfi sul negozio giuridico<sup>115</sup>, nella quale criticava l'unilateralità del dogma volontaristico e le nuove concezioni (che il giurista camerte riteneva vecchie) di «atomismo sociale»<sup>116</sup>. Ammetteva che gli esperimenti pratici di controllo e di riorganizzazione sociale erano falliti e tuttavia i problemi che ne stavano alla base erano rimasti. Il culto dell'individuo riproposto nel libro di Stolfi gli sembrava un ritorno al conformismo dei "filistei", ma nessuna ricetta nuova emerge in Betti, che del resto aveva già detto la sua nel volume dal titolo quasi coincidente apparso nel 1943 nella collana di trattati diretta da Vassalli.

La recensione bettiana del 1947 è preziosa altresì perché veniva ricordato un canone fondamentale dell'interpretazione psicologica (il giurista si rifaceva a Schleiermacher), che occorre applicare anche nei confronti dei testi puramente scientifici, apparentemente distaccati dalla personalità dell'autore: «ogni dato complesso di pensieri [doveva] essere inteso quale momento di vita di un concreto soggetto pensante»<sup>117</sup>. E conviene dunque collocare l'opera del maestro marchigiano nella temperie che si delinea attorno agli anni Cinquanta allorché i punti nodali del suo discorso – il rapporto storia-dogma, la posizione ed il ruolo del diritto romano nell'ambito delle scienze giuridiche, la considerazione della tradizione, l'interpretazione e la funzione del giurista – vennero ripensati, subendo i primi scossoni. Al termine di quel decennio, il subentro a Betti, nelle cattedre romanistiche, di Orestano e Pugliese (allievo anch'egli di Segrè, ma ormai protagonista del nuovo clima culturale) mostra plasticamente il

<sup>114</sup> Bene è stato rilevato da MARINO, *Diritto principi giurisprudenza*, cit. nt. 34, p. 223 e PERLINGIERI, *Emilio Betti e l'interpretazione*, in *Emilio Betti e l'interpretazione*, cit. nt. 36, p. 122. Nel testo si allude a F. VASSALLI, *Osservazioni di uomini di legge in Inghilterra*, ora in ID., *Studi giuridici*, cit. nt. 37, III/2, spec. pp. 578-579 nt. 1 e *passim*, estremamente scettico sul valore positivo della Carta costituzionale allora in via di preparazione.

<sup>115</sup> G. STOLFI, *Teoria del negozio giuridico*, Cedam, Padova 1947; col titolo *Una teoria del negozio giuridico* la recensione di Betti è ripubblicata in *Il diritto privato nella società moderna*, a cura di S. Rodotà, Il Mulino, Bologna 1971, pp. 233-243.

<sup>116</sup> BETTI, *Una teoria del negozio giuridico*, cit. nt. 115, p. 243.

<sup>117</sup> Ivi, p. 233.

cambio generazionale<sup>118</sup>.

L'onda lunga del discorso bettiano poté ancora manifestarsi ed è ad esempio ben visibile in diversi aspetti dell'opera di Calasso, che proprio negli anni Cinquanta esprimeva nei suoi tre capolavori (*Medioevo del diritto*, *Il negozio giuridico*, il progetto iniziale dell'*Enciclopedia del diritto*) una combinazione originalissima che risentiva grandemente delle suggestioni di Santi Romano e, appunto, della dogmatica storica di Betti (a sua volta lettore del giurista siciliano<sup>119</sup>). E tuttavia nel complesso le sue idee guida sulla dogmatica, sulla continuità e la tradizione, sulla realtà capace di integrare gradualmente il nuovo per autoctisi (grazie all'opera della giurisprudenza) non avevano uno spazio vitale, e cioè nuovi attori che le rilanciassero: troppo vicina era la tragica esperienza europea per indulgere su uno storicismo così conservatore e del resto il pur faticoso avvio della stagione costituzionale era destinato a segnare una cesura<sup>120</sup>. E se «Betti poteva rivendicare il carattere “universale” in senso radicalmente “metodologico” o “scientifico”, cioè la “neutralità” filosofica della sua teoria generale dell'interpretazione», questa «serviva solo a mascherare il vero e proprio privilegiamento della categoria della “continuità” da lui operato sul piano della sua attività storiografica»<sup>121</sup>. Nel capolavoro del 1955 Betti «non considerava per nulla l'impatto dei principi costituzionali sulla problematica dell'interpretazione della legge»<sup>122</sup>. Ben difficile pensare all'attualità dell'immagine di una giurisprudenza che avrebbe dovuto far da raccordo fra la tradizione e le dinamiche sociali. Si può ricordare che in quegli stessi anni l'interesse per la teoria analitica del diritto, non disgiunto da uno storicismo rinnovato e un positivismo attento alle funzioni del diritto nella

<sup>118</sup> COSTA, *Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia*, cit. nt. 19, pp. 388-393; A. CALORE, *La romanistica italiana dal 1945 al 1970: tra storia e dogmatica*, in *Storia del diritto e identità disciplinari*, cit. nt. 9, pp. 103-135 e i saggi, anche proiettati in area europea, raccolti in *Nel mondo del diritto romano* (convegno ARISTEC, Roma 10-11 ottobre 2014), a cura di L. Vacca, Jovene, Napoli 2017. Si sa che Betti, chiamato inizialmente alla Sapienza sulla cattedra civilistica, ritornò a quella romanistica nel 1954, a seguito del pensionamento di Arangio Ruiz.

<sup>119</sup> BRUTTI, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*, cit. nt. 37, pp. 80-81 e 98 nt. 97.

<sup>120</sup> Nello stesso comparto della storiografia chiamato allora, alquanto rozzamente, diritto intermedio, cominciavano a comparire istanze e suggestioni nuove, parte delle quali senz'altro risalenti al magistero calassiano (v. di recente D. QUAGLIONI, *Storia del diritto e identità disciplinari: dalla caduta del fascismo ai primi anni Settanta*, in *Storia del diritto e identità disciplinari*, cit. nt. 9, pp. 136-148).

<sup>121</sup> A. DE GENNARO, *Emilio Betti: dallo storicismo idealistico all'ermeneutica*, in «Quaderni fiorentini», VII (1978), p. 108.

<sup>122</sup> Così I. FERRANTI, *L'interpretazione costituzionale della norma civile*, in A. GIULIANI, A. PALAZZO, I. FERRANTI, *L'interpretazione della norma civile*, Giappichelli, Torino 1996, p. 172 nt. 9.

società democratica all'interno di una visione del mondo ormai universale, sostanzialmente uno dei modelli essenziali che avrebbero caratterizzato la cultura giuridica del secondo Novecento<sup>123</sup>. E quanto al sistema legislativo, sempre meno esprimeva a sua volta quell'impalcatura dogmatica che avrebbe dovuto animarlo secondo l'ideale bettiano<sup>124</sup>; piuttosto esso viveva un mutamento epocale, nel linguaggio, nelle finalità (leggi di scopo, leggi-incentivo), nella direzione settoriale delle norme<sup>125</sup>.

L'elegantissima penna di Satta – che dapprincipio conobbe Betti trasversalmente (per le frequentazioni comuni a Milano, per la collaborazione di entrambi alla *Rivista di diritto commerciale* e per gli interessi processualciviltistici del giurista camerte<sup>126</sup>), e poi direttamente (colleghi a Roma, alla Sapienza, essendo Betti professore emerito) – lo definì «l'ultimo dei giuristi romantici che fanno del diritto una fede e dei quali si può veramente dire che la vita è un sogno»: un uomo «così diverso dal tempo che fu suo». Dunque, una sorta di sognatore che viveva nel distacco dalla realtà, nelle piccole cose accademiche e in quelle grandi.

Credo che questa raffigurazione sia troppo d'autore e guardi solo all'ultimo Betti. Ho cercato di darne una più storica. La mia impressione è che nel momento in cui intraprendeva l'*opus magnum*, il giurista sapesse che la sua sarebbe rimasta la testimonianza individuale non tanto di un giurista intellettuale, quanto di un uomo di cultura sostanzialmente isolato<sup>127</sup>. S'intende, un'opera portata all'esterno, con la tenacia intellettuale che si esplicava sia nell'indefesso lavoro didattico, sia nelle discussioni tra pari (con immutata caparbità del polemista); ma inevitabilmente una testimonianza che scontava il venir meno nelle discipline coltivate del le-

<sup>123</sup> Si allude ovviamente al magistero di Norberto Bobbio, sulla cui opera non occorre certo soffermarsi in questa sede.

<sup>124</sup> BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 4, p. 102. MARINO, *Diritto principi giurisprudenza*, cit. nt. 34, p. 204, parla di una dogmatica giuridica che, nella visione bettiana, «innerva e costituisce la legge».

<sup>125</sup> N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Giuffrè, Milano 1979, spec. pp. 14-22.

<sup>126</sup> Nel 1919 Betti ricondusse l'interesse per il processo al magistrale corso di lezioni di Gino Segre del 1911-12 (cfr. CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, cit. nt. 1, p. 261). Sono poi innumerevoli, nelle opere e nell'autobiografia, le prove dell'attrazione per la materia processuale. Tra Satta ed Enrico Allorio, principale allievo processualciviltista di Betti, intercorse un'aspra polemica sulle pagine della *Rivista del diritto commerciale* del 1939.

<sup>127</sup> Già mentre ci lavorava è un sentimento esplicitamente espresso in BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 2, pp. 51-52. Come detto all'inizio, l'isolamento non è smentito dagli innumerevoli rapporti con studiosi, spesso di grandissima levatura (una rassegna dei destinatari della corrispondenza, purtroppo tuttora inaccessibile, è in CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, cit. nt. 1, p. 195 nt. 118).

game intimo con la tradizione e l'allontanamento da quell'ordine ideale che sul piano giuridico erano stati i capisaldi attorno ai quali in passato la sua elaborazione era andata costruendosi. Betti sapeva bene che la tradizione non si riproduce in automatico, ma abbisogna di una interpretazione continua e dedicata alle forme rappresentative affinché essa possa portare frutti<sup>128</sup>; ma c'erano le condizioni negli spiriti per affermare una ermeneutica sostanzialmente improntata ai canoni romantici? Se è vero che il giovane filosofo del diritto Caiani dedicò un capitolo della sua opera all'apparire della *Teoria generale*, è risaputo il disinteresse con cui questa fu accolta «da parte della comunità filosofica italiana, cui pure essa era idealmente e in primo luogo destinata»<sup>129</sup>; ed è notissima la polemica a cui l'opera bettiana fu soggetta da parte dei seguaci della filosofia esistenzialistica, pur nella sua vasta diffusione<sup>130</sup>.

Per quanto riguarda la teoria ermeneutica generale non è però questa la conclusione: si è parlato solo del vissuto di Betti. E del resto concetti come quelli di 'interpretazione con funzione normativa' e 'diritto vivente', che erano suoi, da tempo circolano di nuovo nella nostra cultura<sup>131</sup>. Rinascanti idealismi, nuove ideologie antipositivistiche e in generale lo sforzo di ricerca di fronte alle complessità del sistema normativo hanno indotto a riscoprire le pagine bettiane, per lo meno per afferrarne il senso alla luce dei problemi attuali; c'è aria di una nuova ermeneutica per contesti normativi aperti nell'era della globalizzazione<sup>132</sup>.

<sup>128</sup> Così M. BRETONE, *Il paradosso di una polemica*, in «Quaderni fiorentini», VII (1978), p. 113.

<sup>129</sup> F. BIANCO, *La Teoria generale della interpretazione nel dibattito ermeneutico contemporaneo*, in *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, cit. nt. 13, p. 23. Lo riconosceva anche CRIFÒ, *Emilio Betti. Note per una ricerca*, cit. nt. 1, p. 195.

<sup>130</sup> G. CRIFÒ, *Sulla diffusione internazionale del pensiero ermeneutico bettiano*, in *Emilio Betti e l'interpretazione*, cit. nt. 36, pp. 21-44. Sulle debolezze della teoria bettiana v. L. MENGONI, *La polemica di Betti con Gadamer*, in «Quaderni fiorentini», VII (1978), spec. pp. 127-142.

<sup>131</sup> Per tutti, V. MARINELLI, *Ermeneutica giudiziaria. Modelli e fondamenti*, Giuffrè, Milano 1996, ID., *“Dire il diritto”. La formazione del giudizio*, Giuffrè, Milano 2002, spec. pp. 35-41, ID., *Studi sul diritto vivente*, Jovene, Napoli 2008, e ID., *La metodologia ermeneutica di Emilio Betti e il problema del diritto vivente*, in *Le idee fanno la loro strada. La Teoria generale dell'interpretazione di Emilio Betti cinquant'anni dopo*, a cura di G. Crifò, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 2010, pp. 181-208; l'autore, sostenitore di un'ermeneutica dei giudici differenziata rispetto a quella dottrinale, è sempre particolarmente attento all'opera di Betti.

<sup>132</sup> Utilizzo il titolo attorno a cui ha sviluppato belle considerazioni D. MESSINETTI, *Ermeneutica giuridica e contesti normativi “aperti”*, in *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, a cura di V. Scalisi, Giuffrè, Milano 2007, pp. 215-234.